

TORNATA DEL 12 GENNAIO 1867

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AVVOCATO MARI

SOMMARIO. *Rinunzia del deputato Ricciardi. = Sorteggio di deputazione. = Convalidamento delle elezioni di Chivasso e di Acerenza, e annullamento di quella di San Marco Argentaro. = Nuova votazione per la nomina di Commissioni permanenti. = Annunzio del ministro per le finanze circa l'esposizione finanziaria che farà mercoledì invece di lunedì. = Seguito della discussione generale del progetto di legge sulle incompatibilità parlamentari — Nuovo schema proposto dal deputato Castiglia — Repliche del deputato D'Ondes-Reggio contro il progetto — Discorso del deputato Villa Tommaso in difesa del medesimo, e suo emendamento — Osservazioni e proposta del deputato Del Zio — Nuove considerazioni dei deputati Alfieri e Volpe in appoggio delle loro proposte — Osservazioni del ministro Depretis — Proposizioni del deputato Minghetti — La discussione generale è chiusa, e si ritirano i vari voti motivati — L'emendamento del deputato Villa Tommaso all'articolo 1, oppugnato dai deputati Lazzaro, relatore, e Cortese, e appoggiato dal deputato Lanza Giovanni, è rigettato — Proposizione del deputato Castelli Luigi, rigettata — Approvazione dell'articolo 1 — Reiezione di un'aggiunta del deputato Mancini Stanislao — Emendamento dei deputati Cortese e Castelli Luigi all'articolo 2 — Opposizioni del deputato Massa all'articolo — Lettura di altri emendamenti, e domanda di squittinio nominale.*

La seduta è aperta al tocco e mezzo.

MACCHI, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, il quale viene approvato; indi espone il seguente sunto di petizioni:

11,323. Valter Francesco si rivolge alla Camera per ottenere il pagamento d'un suo credito col cessato Governo di Napoli per forniture militari.

11,324. Lucchetti Marcelliano, da Toscanella, provincia di Viterbo, già cancelliere, destituito per cause politiche, ricorre perchè si provveda che dalla Corte de' conti gli venga liquidata la sua pensione.

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. Il deputato Bove domanda il congedo di giorni 20 per cagione di malattia.

(È accordato.)

L'onorevole deputato Ricciardi scrive una lettera, nella quale dichiara di dimettersi dall'ufficio di deputato.

Benchè in questa sua dichiarazione vi siano parole, che a me sembrano meno convenienti, tuttavia, siccome egli desidera che ne sia data lettura, sarà soddisfatto.

MASSARI, segretario. (*Legge*)

« Onorevole signor presidente,

« La prego di rassegnare alla Camera la mia dimis-

sione, dandole a un tempo lettura della dichiarazione qui appresso:

« Dopo sei anni di lotta, durata all'unico scopo del maggior utile del paese, mi persuasi alla fine, che l'opera mia in Parlamento si riduceva ad un inutile sfogo. E gli ultimi eventi, e il contegno recente, sì della Camera, che del Governo, mi han confermato nella mia convinzione, ed oramai mi sospingono a rinunziare all'onore di rappresentare il collegio di Foggia, il che fo, per altro, non posso nasconderlo, con tanto più grave cordoglio, in quanto che spontaneamente, e non meno di cinque volte (due delle quali nel 1848) gli elettori foggiani mi eran cortesi del loro voto. Ma come mai l'alto incarico esercitare potrei degnamente, allorchè veggo da un lato un'opposizione divisa ed acefala (soprattutto dal giorno, in cui parte di essa votava il domicilio coatto), e dall'altro una maggioranza impotente al bene, siccome quella, che ciecamente cammina sull'orme segnatele dal Governo, mentre quest'ultimo di nulla di grande e fruttifero veramente mostrasi iniziatore?... Che farei dunque io mai, se continuassi a seder nella Camera?... Continuerei ad assumere una responsabilità tristissima, senz'altra utilità pel paese, oltre quella di far suonare a quando a quando dalla tribuna qualche verità poco grata. Il perchè meglio sarammi il tornare all'antico ufficio, più umile forse, ma certo più utile, di scrittore, consolandomi alquanto dei mali, di cui son testimone, sia col

pensare di aver fatto ogni sforzo a evitarli, sia coll'essere persuaso, che, ad onta di tutti gli errori del Governo e del Parlamento, l'Italia sta, e starà, massime se gl'Italiani, imitando l'Inghilterra, la Svizzera e gli Stati Uniti d'America, sapranno all'azione dei poteri costituiti, non dirò aggiungere, ma sostituire la propria.

« Colgo questa occasione, onorevole signor presidente, per rinnovarle gli attestati della mia sincera osservanza. »

PRESIDENTE. Si prende atto di questa dichiarazione dell'onorevole Ricciardi, ed è dichiarato vacante il collegio di Foggia.

Ora si estraggono a sorte dodici deputati per comporre la deputazione incaricata di presentare l'indirizzo a Sua Maestà.

Si procede all'estrazione e la deputazione resta composta dei seguenti onorevoli deputati:

D'Ondes-Reggio — Ricci Giovanni — Bartolucci — Guerzoni — Barracco — Pellatis — Villa Vittorio — Trigona Domenico — Araldi — Panattoni — Bixio — Leonii.

Supplenti:

Lazzaro — Fiastrì — Costa Luigi — D'Aste.

Sono invitati a trovarsi domani mattina alle ore 10 nell'ufficio di Presidenza.

Annunzio il risultamento delle votazioni fatte nella seduta di ieri.

Il risultamento dello scrutinio per la nomina di due commissari di vigilanza per l'amministrazione del debito pubblico, fu questo:

Schede	228
Maggioranza	115

L'onorevole Broglio ebbe voti 135; Devincenzi 122; Cadolini 51; Crispi 48; Miceli 18; Lanza 16; Nervo 16; Correnti 7. Schede bianche 10. Gli altri voti andarono dispersi.

Così rimasero eletti gli onorevoli Broglio e Devincenzi essendo già eletto nell'antecedente tornata il deputato De Luca.

Il risultato della seconda votazione, per la nomina di 3 commissari di vigilanza per la biblioteca della Camera, fu il seguente:

Schede	228
Maggioranza	115

Il deputato Guerrazzi ebbe voti 132; Valussi 128; Monzani 111; D'Ayala 74; De Boni 38; Bersezio 37; D'Ondes-Reggio 17. Gli altri voti andarono dispersi.

Così rimasero eletti gli onorevoli Guerrazzi e Valussi e si deve procedere al ballottaggio tra gli onorevoli Monzani e D'Ayala.

In pari tempo si procederà alla prima votazione per

la nomina dei commissari di vigilanza delle Casse dei depositi e prestiti.

Debbono essere tre gli eletti e si potrà frattanto estrarre a sorte i nomi di altri commissari per lo scrutinio di questa nuova votazione.

La Commissione per lo scrutinio dei commissari di vigilanza della Cassa di depositi e prestiti è composta degli onorevoli Serra Cassano — Orsetti — Villa Vittorio — Cipriani — Molfino — Luzi — Minghetti — Gibellini.

(Il deputato Bersezio presta giuramento.)

Invito l'onorevole Fiastrì a riferire intorno ad una elezione.

VERIFICAZIONE DI ELEZIONI.

ANNULLAMENTO DELL'ELEZIONE DI SAN MARCO ARGENTARO.

FIASTRI, relatore. L'ufficio V ad unanimità approvò l'elezione del collegio di Chivasso nella persona del signor Di Revel cavaliere Genova, luogotenente generale di cavalleria. Non si riscontrò nessuna irregolarità dal verbale dell'elezione, atteso che era constatato che sul numero di 1365 elettori iscritti, intervennero al primo scrutinio 592 votanti, dei quali 544 diedero il voto al signor Di Revel, il quale fu proclamato deputato.

Le operazioni essendo state tutte regolari, nè essendovi richiamo, per mezzo mio l'ufficio propone alla Camera la convalidazione di quest'elezione.

(La Camera approva.)

VALUSSI, relatore. Ho l'onore di riferire alla Camera sopra l'elezione del collegio di San Marco Argentaro.

In questo collegio venne proclamato deputato il signor Mosciaro Giovanni dopo ballottaggio; ma l'ufficio IV ad unanimità propone l'annullamento di quest'elezione, ed ecco per qual motivo.

In questo collegio non si radunò l'ufficio centrale per la ricognizione dei voti dell'intero collegio che alle ore 6 pomeridiane il primo giorno di dicembre, e siccome si doveva fare l'elezione l'indomani mattina 2 dicembre, sarebbe stato quasi impossibile che in tutte le quattro sezioni, in cui è diviso questo collegio, si conoscesse che il ballottaggio era proclamato tra il signor Mosciaro ed il signor Severino.

C'è anche questo fatto da notare, ed è che le 3 sezioni, i cui presidenti si erano adunati fin dal primo giorno sommando i loro voti, avrebbero potuto mettere in dubbio che il ballottaggio fosse tra il signor Mosciaro ed il signor Severino, inquantochè nella terza sezione il signor Tommaso Della Cananea, terzo candidato, aveva più voti degli altri.

Per questo il IV ufficio vi propone ad unanimità l'annullamento di quest'elezione.

PRESIDENTE. Se non vi sono opposizioni...

MICELI. Chiederei all'onorevole relatore di esporre

quanti giorni passarono da quello in cui si riunì l'ufficio centrale, a quello in cui avrebbe dovuto avere luogo il ballottaggio.

VALUSSI, *relatore*. L'ufficio centrale si riunì alle 6 pomeridiane del giorno 1° di dicembre, e l'elezione doveva farsi il domani mattina.

PRESIDENTE. È soddisfatto l'onorevole Miceli?

MICELI. Sissignore.

(L'elezione è annullata.)

MUSMECI, *relatore*. Ho l'onore di riferire sopra l'elezione del collegio di Acerenza. Questo collegio si divide in 4 sezioni. Nel primo squittinio i voti si divisero nel seguente modo: il signor Fonseca ebbe voti 133; il signor De Cesare 170; il signor De Bonis 107.

Fu proclamato il ballottaggio tra il signor Fonseca ed il signor De Cesare.

Nel ballottaggio il Fonseca ottenne 280 voti, De Cesare 256; quindi il Fonseca fu proclamato deputato.

A quest'elezione si sono fatti tre appunti.

L'ufficio III, a nome del quale ho l'onore di riferire, è stato unanime per la validità, ritenendo che affatto non portano a nullità.

Ecco a che cosa si riducono i tre appunti.

Nella prima sezione di Acerenza costituitosi a norma di legge l'ufficio provvisorio, venne per acclamazione tramutato in ufficio definitivo.

Il III ufficio ha considerato che questa non è per nulla una nullità, ed il Parlamento subalpino e il Parlamento italiano costantemente hanno deciso nello stesso modo; dappoichè l'ufficio provvisorio, quando viene ad essere cambiato in definitivo per acclamazione, è il legale mandatario di coloro che si trovano presenti. La legge non ha imposto, sotto pena di nullità, che si procedesse ad una votazione segreta.

Secondo appunto. La sezione di Forenza viene composta del comune di Forenza e di quello di Moschito. Nella votazione del secondo scrutinio per ballottaggio in Forenza, votarono tanto quello di Forenza, quanto gli elettori di Moschito. Però l'ufficio di Forenza, senza nessuna osservazione per parte degli elettori, e senza che ci fosse alcuna protestazione dopo conosciutosi l'esito della votazione, elevava la seguente difficoltà: « che la lista degli elettori di Moschito non era stata affissa, ma per contrario tenuta sulla tavola della Presidenza. »

Il III ufficio ha osservato che questo non è un motivo di nullità, dappoichè lo scopo della legge nel richiedere l'affissione delle liste si è di render possibile a tutti gli elettori il controllo dei votanti, per vedere se effettivamente siansi chiamati elettori iscritti, oppure no. L'essere dunque una lista affissa, o trovarsi sulla tavola della Presidenza, sostanzialmente non cambia per nulla l'intenzione della legge, dappoichè sempre gli elettori possono venire in siffatta cognizione.

D'altronde, si fa osservare che questo è una nullità

che denuncia quell'ufficio stesso che disse di avere adempiuto a tutte le formalità volute dalla legge che avrebbe dovuto affisarla. L'ultima giurisprudenza della Camera è formata nel senso di bastare a raggiungere il disposto della legge il trovarsi la lista deposta sul tavolo ed osservabile da chiunque degli elettori.

Il III ufficio adunque non ha neppure tenuto conto di questa seconda pretesa nullità. L'ultima osservazione si è quella che fece l'ufficio centrale di ballottaggio, ed è la seguente. In una delle sezioni di Genzano, nel secondo scrutinio, non si presentarono i componenti del Seggio. Allora gli elettori, non volendo restar privi del loro diritto di elezione, costituirono un novello ufficio, il quale procedette alla votazione. Il vostro ufficio ha considerato che non può essere dato ai componenti del primo ufficio di proibire agli elettori di usare del loro diritto di elezione non presentandosi, e siccome costoro ne sarebbero rimasti privi, dappoichè non avrebbe potuto differirsi l'operazione del ballottaggio fissata pel giorno 2, così anche conchiuse la costituzione del secondo ufficio non costituire una nullità.

Per queste considerazioni l'ufficio III all'unanimità ha concluso per la convalidazione di quest'elezione, e per mezzo mio ne propone a voi la conferma.

(La Camera approva l'elezione.)

PRESIDENTE. Non essendo in pronto altre relazioni di elezioni, si procederà alla votazione per la nomina dei commissari di vigilanza della Cassa dei depositi e prestiti ed al ballottaggio per la nomina di un commissario di vigilanza della biblioteca della Camera. Il ballottaggio, come la Camera sa, è tra i deputati Monzani e D'Ayala.

(Si procede all'appello nominale.)

Si lasciano aperte le urne pei signori deputati che non hanno ancora votato.

Debbo annunziare alla Camera che l'onorevole signor ministro delle finanze, colpito da una sciagura domestica, non potrà fare l'esposizione finanziaria nella tornata di lunedì, ma si propone di adempiere a questo compito nella prossima tornata di mercoledì. Ciò nulla meno sarà da lui presentata l'appendice al bilancio nella tornata di lunedì.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE SULLE INCOMPATIBILITÀ PARLAMENTARI.

PRESIDENTE. È all'ordine del giorno il seguito della discussione generale sul disegno di legge relativo alle incompatibilità parlamentari.

La parola spetta all'onorevole Castiglia.

CASTIGLIA. Onorevoli signori, ho chiesto la parola; non per allungare questa discussione, ma invece nella speranza di abbreviarla. L'onorevole Crispi ieri di-

ceva che la nazione aspetta questa legge. Io aderisco a quest'idea, ed aderendovi, dico: la nazione aspetta la legge, ma l'aspetta vera, savia, efficace. Tacito scriveva: *Corruptissima respublica plurimæ leges*; ed ove la corruzione è grande le leggi sono molteplici. Ma non solo in quel caso ci è molteplicità di leggi, ma anche in altro, e noi siamo in questo secondo, cioè quando le leggi si fanno incompletamente, precipitando e senza la pienezza del senso delle materie, alle quali esse devono provvedere. Noi, sventuratamente, ne siamo una prova. Nessuna legge sta; da giorno a giorno si muta; Ministeri, amministrazioni, tutto cangia. Noi abbiamo dato leggi all'Italia, ma che leggi abbiamo date? Leggi che dobbiamo ad ogni poco cambiare, e non per causa di corruzione, ma di precipitanza. Oggi l'agglomerazione d'Italia è completa; siamo finalmente ad era nuova, ad un'era di leggi non abborraciate alla meglio, perdonate pure l'espressione, e fatte guardando sempre a ciò che gli stranieri fanno, e imitandoli e non sempre bene. Arriviamo ad un tempo, in cui colla compitezza d'Italia, bisogna finalmente la mente d'Italia sorga, e sorgerà. Noi dobbiamo mostrare all'Europa che l'antica nostra prerogativa, quella per la quale Virgilio diceva: *Tu regere imperio populos, Romane, memento*; ancora in noi vive collo spirito dei giureconsulti romani, collo spirito del creatore della scienza nuova di Vico.

In questo senso, e perchè la legge, che l'Italia aspetta, facciasi in modo che domani non ne abbisogni, come in frequenti casi, un'altra, senza prostrarre oltre la discussione, io presento un nuovo progetto di legge. Guardo insieme che molti ordini del giorno vi sono, che molti emendamenti si sono prodotti, e allora dico: la Commissione nel suo seno stesso non fu concorde: chi voleva la legge in un senso, chi la voleva in un altro; pel secondo articolo la maggioranza lo ha vinto in un senso che la minoranza oppugna. Tutto questo che cosa significa? Significa che questa legge non ha quell'evidenza, quella chiarezza, quella pienezza che le leggi debbono avere onde siano veramente la coscienza delle cose, alle quali provvedono. Perciò mentre da un lato leggerò il mio progetto, dall'altro faccio la mozione, che rinviato e questo progetto e tutti altri emendamenti e ordini del giorno alla Commissione, le si dia l'incarico che esaminato il tutto nel più breve termine possibile riproponga la legge. La legge secondo io la ho concepita è in questi termini:

Emendamento all'articolo 1:

« I deputati si asterranno dal votare su leggi e ordini del giorno relativi a interessi pubblici, che per stipendi, sussidi, concessioni, contratti, benefizi dipendenti dallo Stato tocchino il loro interesse personale.

« Art. 2. Sono considerati come impiegati dello Stato e, come tali, ineleggibili tutti coloro che abbiano retribuzioni in intraprese e in società sussidiate dal Governo.

« Decade dalla deputazione, nè può essere rieletto, chiunque, essendo deputato, accetti retribuzioni nel senso contemplato nell'alinea precedente.

« L'ineleggibile e il decaduto a termini dell'articolo 1 e dei due alinea precedenti del presente articolo, per ogni giorno che non si dimetta (questo risponde alla legge inglese, e gl'Inglesi pratici sanno bene quel che si fanno) dalla qualità di deputato è passibile di una multa estensibile dalle 200 alle 500 lire, » e questa è pena, è sanzione.

« La Camera dichiarerà la trasgressione. La Corte di assisie, viste le circostanze, applicherà la pena. »

Non ho altro da aggiungere, se non ho di pregare la Camera di cominciare a far leggi che valgano.

D'ONDES-REGGIO. Signori, il mio discorso di ieri si può ridurre precipuamente a due argomenti affine che la legge presente venisse rigettata; l'uno che essa per mezzo della supposizione delle persone sarà con facilità elusa e perciò la immoralità che si vorrebbe impedire, non s'impedirà, ma invece ad essa si aggiungerà un'altra, la frode, ed un danno maggiore ne verrà alla cosa pubblica.

Niuno degli onorevoli colleghi, i quali sostengono la legge, ha confutato questo mio primo argomento.

Io credo che questo sia un argomento invincibile, e quindi prego ad uno ad uno cotesti onorevoli colleghi che diano una risposta al medesimo, che mi dimostrino ch'io sia caduto in errore.

Non basta, o signori, che in cosa qualunque vi sia immoralità perchè si faccia una legge, ma a farsi è d'uopo che possa la legge avere l'efficienza d'impedire l'immoralità, e certamente non dovrà farsi una legge la quale quello scopo non aggiunga, ma invece sarà cagione di un'altra immoralità e di danno maggiore alla pubblica cosa. La sapienza civile non consiste in moltiplicare le leggi, ma in istabilire leggi giuste, eque, utili. Rispondano dunque al mio primo argomento gli onorevoli colleghi.

Il secondo mio argomento fu questo: se questa legge si vuole sancire per impedire l'immoralità che deputati e senatori discutino e votino nelle faccende d'una società o impresa, in cui eglino hanno interessi che possano venire in conflitto cogli interessi dello Stato, onde si toglie loro facoltà e di discutere e di votare, ed i deputati inoltre si assoggettano a rielezione, ella è manifesta logica e rigorosa giustizia, che le disposizioni medesime sieno applicate a senatori e deputati quando si tratti di faccende in cui possano avere alla volta loro degli interessi che vengano in opposizione con quelli dello Stato.

Io non comprendo come ritenendosi che sia immoralità che deputati o senatori discutino e votino nelle bisogne d'una società od impresa, ove gl'interessi loro propri possono venire in conflitto con quelli dello Stato, non si ritenga che sia parimente immoralità che deputati e senatori votino e discutino in altri casi, in

cui gl'interessi loro possano parimente venire in conflitto con quelli dello Stato.

Io non comprendo come una volta stabilito che c'è questa immoralità, ad alcuni individui si voglia levare e ad altri lasciare quella specie di privilegio di essere immorali. Se è vero che con questa legge si possa impedire quella immoralità trattandosi di società ed imprese, io non comprendo come colla stessa legge non si possa impedire la medesima immoralità, trattandosi di altre faccende.

A questo argomento si fece qualche risposta per nulla adeguata. Si disse: non potendosi impedire tutte le immoralità, sta meglio che se ne impediscano alcune. S'impediscano almeno quelle che si commettono trattandosi delle imprese e delle società.

Ma non si è dimostrato, signori, perchè stabilendo che i senatori e deputati i quali sono nelle imprese e nelle società, non possano nè discutere, nè votare, e debbano i deputati presentarsi alla rielezione, non si possa lo stesso stabilire in altri casi.

Sapete perchè si disse che lo stesso in altri casi non si può fare? Perchè allora ne verrebbero quelle conseguenze che io ho dette ieri, cioè nessun deputato o senatore potrebbe più discutere nè votare.

Gli onorevoli propugnatori della legge invece di combattere quei miei argomenti, si sono piaciuti di andare vagando in considerazioni estranee alla natura della legge.

Hanno detto primamente: c'è una deliberazione della passata Legislatura, la quale impose al Governo di presentare questa legge.

Ma a che cosa monta questo? Da Cesare male avvisato si fa appello a Cesare meglio avvisato. Ma qui non v'è lo stesso Cesare, ma un Cesare diverso. Quella era una Legislatura, questa è un'altra. Di più quella Legislatura non disse che si portasse questa o un'altra legge; disse in generale una legge, e lo disse approvando la risoluzione proposta dagli onorevoli Mari e Biancheri, ondechè se alla prescrizione della Camera si voglia attribuire un gran peso, allora è forza concludere che la legge avrebbe dovuto essere secondo le idee già espresse dal medesimo Mari, e che io ieri ho riferite, cioè d'una legge simile a quella d'Inghilterra, che stabilisce incompatibilità di essere deputati coloro soltanto i quali sieno vincolati collo Stato per una obbligazione contrattuale diretta.

Ma poco giova l'indagare quali furono i divisamenti della passata Legislatura, quando si tratta di leggi; quel che deve considerarsi è se la legge che si voglia decretare sia giusta, sia equa, sia utile. Anco lo Statuto ammaestra come di ciò che ha pensato una Legislatura non è da tenersi assai conto. Imperocchè esso stabilisce che se una legge sia rigettata in una Sessione, può essere riprodotta in un'altra, e tra l'una e l'altra della stessa Legislatura sovente possono non passare che pochi giorni. Se dunque si può mutare d'avviso dalla stessa

Legislatura, come non si può mutare da una Legislatura diversa? D'onde cotesto vincolo che lega una Legislatura a quella che la precedette? E tanto meno è da starsi alla deliberazione di quella Legislatura quanto che fu presa in un momento di effervescenza degli animi e dentro l'aula del Parlamento e fuori; le leggi si debbono deliberare maturamente e coll'animo spassionato e tranquillo.

L'altra ragione che hanno allegato i sostenitori della legge è che la chiede la pubblica opinione.

Signori, quando l'opinione pubblica è conforme alla verità ed alla giustizia, io la vengo e la seguo; ma quando l'opinione pubblica è contraria alla verità ed alla giustizia, io la disprezzo e la respingo; oh come l'opinione pubblica sono sovente le grida di volghi venduti e petulanti! Senza il civile coraggio di opporsi all'opinione pubblica errata o corrotta, non si può eseguire il dovere di legislatore. Quanta immoralità non avere il civile coraggio nell'esercitare l'ufficio solenne di legislatore, quali danni non ne derivano al politico consorzio!

Eppure in questi tempi nostri non solo in Italia ma in tutta Europa il coraggio civile è qualità piuttosto meravigliosa che rara.

E qui mi cade in acconcio per l'obbietto nostro di chiedervi, o signori: vorrete voi fare una legge per porre rimedio alla mancanza del coraggio civile, a cotanta immoralità? vorrete voi fare una legge per infondere negli animi il coraggio civile? Il coraggio civile non s'infonde colle leggi positive. Esso dipende da leggi supreme dell'umanità, dalla coscienza pura e dalla mente elevata a grandi cose!

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Villa.

VILLA TOMMASO. L'onorevole D'Ondes-Reggio ha fatta una interpellanza. Egli ci ha chiesto in qual modo questa legge possa divenire efficace, e se non abbia invece a convertirsi in sorgente di peggiori immoralità.

Questo è l'argomento, o signori, voi lo avrete inteso, che hanno messo innanzi tutti gli oppositori alla presente legge.

Tutti, dal primo all'ultimo, hanno detto: la legge è inefficace; essa non contempla tutti i casi in cui l'interesse del privato può essere in contraddizione col l'interesse pubblico. Dunque non la si voti.

Mi pare che la conseguenza avrebbe dovuto essere ben diversa! La legge è inefficace, non contempla tutti i casi; si supplisca adunque al difetto della legge. Questi casi accenniamoli tutti e facciamo meglio.

Questo avrebbero dovuto dire, e la cosa tornava loro assai facile. Ce ne ha data la prova l'onorevole deputato Castiglia il quale, con un suo progetto, cercava di insinuare negli animi nostri che veramente tutto ciò si può ottenere colla formola che vi ha proposta.

Ma vi era un mezzo assai più facile, e per l'onorevole Castiglia e per l'onorevole D'Ondes-Reggio, di potere adempiere in questa parte al desiderio del loro

animo. Pel deputato Castiglia bastava che egli avesse aperto il Codice penale, ed avrebbe trovato, per esempio, che un elettore che vende il suo voto è punito. Avrebbe trovato che un funzionario il quale si ingerisce in agiudicazioni ed appalti che concernono l'interesse dello Stato è punito. Avrebbe trovato che i pubblici funzionari che ricevono donativi e remunerazioni, sono puniti; e bastava ch'egli con un articolo dicesse: l'articolo 192 del Codice penale (se non isbaglio), l'articolo 217 e l'articolo 219 sono anche applicabili ai deputati; con questo suo emendamento egli avrebbe avuto tutto quello che desiderava; avrebbe compresi cioè tutti i casi nei quali il deputato, come il pubblico funzionario, si facesse prevaricatore, colla sanzione di tutta quella certa pena di cui egli assolutamente esigeva dovesse munirsi la legge.

L'onorevole D'Ondes-Reggio poi, il quale ad ogni tratto ci fa sentire qui la sua *delenda Carthago* in nome dei santi Padri... (*Ilarità*)

D'ONDES-REGGIO. Non ho parlato di santi Padri.

VILLA TOMMASO. Ha parlato ieri della religione dei nostri Padri, che tutti veneriamo, e in omaggio alla quale io desidererei che il signor D'Ondes-Reggio non si mostrasse oggi cotanto eterodosso. (*Si ride*) Si eterodosso, perchè egli ha dimenticato, o signori, che quei santi Padri, in nome dei quali così sovente ci fulmina i suoi anatemi, sancivano nei loro Concilii che nessuno dei vescovi, che nessuno dei cardinali, che nessun dei legati al ministero della sacra milizia potesse ingerirsi in affari di commercio, in imprese industriali, in agiudicazioni ed appalti. (*Bene!*) I santi Padri di Costanza e di Trento avrebbero certamente negata la loro assoluzione al signor D'Ondes-Reggio (*Ilarità!*) quando in quell'Assemblea, per esempio, egli fosse venuto dicendo: Badate che voi compromettete la vostra dignità e l'onore vostro supponendo che alcuno di voi possa fare ciò che la legge di Cristo gli vieta; badate che se voi venite a sancire delle pene contro i vescovi appaltatori od impresari, voi ammettete il sospetto che taluno di essi possa contravvenire a quelle sacre discipline secondo le quali voi siete costretti a vivere per Cristo, e secondo la legge sua. Il signor D'Ondes-Reggio avrebbe potuto, invece del Codice penale, che io raccomandai all'attenzione del deputato Castiglia, portarci il tesoro della sua erudizione ed insegnarci a leggere la dottrina di quei sacri canoni, nei quali tali proposizioni sono espressamente sancite.

D'ONDES-REGGIO. Qui non ci sono cardinali, nè vescovi.

VILLA TOMMASO. Ed anzi risponderò al signor D'Ondes-Reggio colle stesse sue argomentazioni, che se quei santi Padri non si credevano compromessi nel sancire tali leggi, neppure noi, che non siamo santi, non ci sentiremo compromessi nel sancire questa legge imperiosamente richiesta dalla pubblica opinione.

La pubblica opinione, o signori, dice l'onorevole

D'Ondes-Reggio che non la cura quando è contraria alla sua opinione...

D'ONDES-REGGIO. Non ho detto così.

VILLA TOMMASO. Mi permetta; ha detto quando non è conforme alla verità ed alla giustizia. Ma come ciascuno è nel suo criterio individuale giudice della verità e della giustizia in ciò che personalmente lo riguarda; così quando egli dichiara di non curare la pubblica opinione, quando egli crede che essa sia contraria alla verità ed alla giustizia, dichiara effettivamente di non rispettarla se non quando essa è conforme alla sua, ed in questo non gli do torto. L'onorevole D'Ondes-Reggio troverà difficilmente che la pubblica opinione corra sempre favorevole alla sua. (*Si ride*)

La pubblica opinione D'Ondes-Reggio non la cura io invece la rispetto.

Noi siamo legislatori, e le leggi, o signori, e massime le leggi penali, non le facciamo pel gusto di trovare qualche disgraziato su cui debba scatenarsi il flagello di questa Nemesi implacabile. No, signori; le leggi le facciamo per uno scopo molto più elevato, quello di educare, quello d'insinuare negli animi delle popolazioni quei santi principii di vero secondo i quali devono reggersi i popoli civili.

Ora egli è certo che questa pubblica opinione ha potuto metterci in sospetto che anche qui fra noi vi possa essere taluno che abusi della sua qualità. Oh! per Iddio, allora dirò col deputato Crispi che non è soltanto una legge di onore quella che ci si propone, ma che è una questione di onore davanti alla quale non possiamo transigere.

Ricordatevi, o signori, le circostanze nelle quali sorgeva la necessità di questa legge. Io non vi ripeterò la narrazione di quei dolorosi fatti, ma vi rammenterò soltanto che l'antica Legislatura, che voi stessi che avete votato quel certo ordine del giorno, avete detto allora: non bastano i privati costumi, non basta la lealtà del carattere, la voce della coscienza non basta, come diceva il signor presidente del Consiglio, a rattenere sulla via del dovere e della onestà; è necessario ricorrere ad altri mezzi, ad altra garanzia, conviene ricorrere alla legge.

Ora, quando diceste questo, lanciavate una sfida a voi medesimi ed a noi che siamo venuti di poi; voi imponevate a voi stessi e a noi una prova, a cui potessero conoscersi i privati interessi quando si trovavano in lotta coi pubblici interessi: ebbene questa sfida, questa prova, ora che ci è offerta, la possiamo noi rifiutare?

Signori, la pubblica opinione ci ha proposto un quesito a cui dobbiamo rispondere. È l'antica Sfinge che ha lanciata la sua domanda. Essa vuole la sua risposta, e questa risposta, o signori, noi non la possiamo dare che in modo affermativo sotto pena di rimanerne divorati.

Si diceva la legge inefficace, si diceva la legge im-

possibile; inefficace, o signori, non la credo; mi basta che essa contempra anche un solo atto riprovato dalla morale perchè sia efficace. Non cerchiamo il meglio, cerchiamo il bene. Il meglio è nemico del bene. Vado più oltre, o signori. Essa non è inefficace.

Si accennava dal deputato Castiglia al grave pericolo di avere molteplicità di leggi, si citavano le parole di quello storico che è Tacito, il quale in quelle sue pagine ritemprate nei lunghi silenzi della solitudine, doveva pensare alle gravi e deplorabili cause che avevano condotto a decadenza quel vasto impero. Tacito credeva che una di queste cause fosse appunto la molteplicità delle leggi, ma Tacito, o signori, in altra pagina ha la risposta sua. Vi fu un tempo, o signori, che a Roma non si credeva possibile il parricidio e non vi era legge che lo punisse; non si credeva possibile, o signori, l'adulterio e non vi era legge che il colpisse; eppure vennero i giorni in cui Tacito stesso dovette confessare che i legislatori dovevano torturarsi crudelmente il cervello onde studiare qual maggior pena dovesse appunto colpire questi scellerati. Per non essere costretti, o signori, a torturarci il cervello per cercare da qual sanzione penale debba essere poi punita la prevaricazione dei deputati, noi dobbiamo, o signori, non imitare l'esempio dei Romani, ed avviare al principio del male.

Io ho troppo alta opinione di tutti quelli che entrano in quest'Aula; io sono sicuro che nessuno di noi può anche per un istante avere l'anima ingombra da un dubbio sulla lealtà o sull'onestà di carattere di alcuno di noi. Ma noi dobbiamo qualche cosa al paese. Il paese fu profondamente commosso da gravi scandali, noi dobbiamo, signori, sancire tal deliberazione che assicuri l'impossibilità di questi scandali, e parli alla mente ed al cuore di coloro che c'invisano su questi banchi.

Noi dobbiamo dire al popolo che noi non ci crediamo superiori alla legge da non ammettere che anche la legge non ci possa colpire, e dobbiamo noi stessi invece compiere per primi questa giustizia. Fu fatta una legge per gli elettori che vendono il voto; è stata fatta una legge per i magistrati i quali si ingeriscono nella contrattazione privata; si è andato fino al punto di dire che un magistrato od un funzionario non possa fare vendita di cereali oltre quanto raccoglie dal proprio podere. Si è andato tant'oltre, signori, da imporre ai consiglieri del comune o della provincia di non dare il loro voto in tutte le questioni che concernono i loro privati interessi; agli avvocati stessi, del resto così maltrattati in questa discussione, si è fatta assoluta proibizione di pattuire in premio delle loro fatiche una parte dell'oggetto controverso.

Or bene, signori, solo i deputati si crederanno collocati sì in alto, così superiori a questa lotta di privati interessi, che pure qualche volta (siamo uomini tutti!) può agitarsi dentro di noi?

Che cosa potranno dirci gli elettori? Bravi, signori deputati! Voi ci credete facili a commettere un reato, e ci dispensate il carcere, la reclusione; voi soli vi credete inviolabili.

Signori, questa inviolabilità io la respingo, e voglio assoggettarmi alla legge comune. Questo non è soltanto dovere, è diritto di cittadino; e se posso sopporre che un elettore venda il suo voto; se posso sopporre che un consigliere comunale venga nel Consiglio a patrocinare il proprio interesse; se posso sopporre che visiano dei magistrati che prevarichino e tradiscano il proprio ufficio, mi si perdoni, io posso anche sopporre, anche perchè edotto da fatale esperienza, che possa esservi un deputato che dimentichi la santità del suo mandato.

Ma si domanda una sanzione; si dice che la legge presente sarebbe inefficace anche perchè manca di sanzione.

Signori, fu risposto molto bene che la sanzione c'è.

Io non credo che quando si fanno delle leggi, le medesime si debbano considerare soltanto secondo l'importanza delle pene con cui la loro osservanza vuol essere sancita.

La legge, signori, o proibisce, o comanda; la sanzione penale, per la quale questo comando o questa proibizione dev' essere posta in atto, è cosa che si distingue assolutamente dall'importanza dell'atto o comandato o proibito. La pena varia a seconda dell'intelligenza, dell'educazione, della condizione sociale.

Una pena, che per il malfattore invecchiato nel delitto non sarebbe sufficiente, può divenire eccessiva per quell'altro posto in diversa condizione sociale e non avvezzo al delitto.

Ebbene, signori, io voglio che questa pena sia anche oggi proporzionata alla condizione, alle abitudini ed al sentimento della propria dignità. Voi permetterete certamente che io supponga che qui fra di noi venga ciò che ha di meglio nel paese, e per intelligenza, e per moralità. È da sopporre che noi legislatori non abbiamo certo bisogno nè di multe, come diceva l'onorevole Castiglia, nè della pena di reclusione, come commina il Codice penale. È a supporre che noi rispettiamo troppo la pubblica opinione per non credere che, quando questa riconosca che taluno di noi ha prevaricato, il giudizio che essa recherà di noi non debba essere pena sufficiente. È la pubblica berlina, è la berlina della civiltà, quella a cui si espone quel tal deputato che si dimenticasse per avventura questi sacrosanti doveri.

Parmi quindi che questa, che io potrei chiamare *ammonizione* dinanzi al paese, dinanzi al gran tribunale della nazione la quale ci giudica tutti, questa sia pena molto più grave di quelle 500 lire di multa che propone l'onorevole Castiglia, molto più grave della reclusione, a cui costringe il Codice penale i magistrati prevaricatori.

Mentre credo pertanto che il presente progetto di legge voglia essere approvato, devo però fare una riserva per ciò che riguarda il contesto dell'articolo 1.

Io non voglio escludere che coloro i quali possono avere ingerenza in società, in imprese, in aggiudicazioni possano recarci il tesoro delle loro dottrine: io stimo che la loro presenza in questi pubblici dibattimenti e nelle nostre Commissioni possa essere efficace: anzi credo che l'influenza che la loro esperienza potrà esercitarvi non debba essere bandita. Sarebbe questo un ostracismo dato all'intelligenza ed all'autorità dell'esperienza e dello studio. Noi dobbiamo essere giusti; convien lasciare che l'influenza della ragione, a cui così bene accennava ieri il mio onorevole amico Riberi, abbia la sua prevalenza, e questa si espliciti in quei modi che il nostro sistema parlamentare autorizza e forma anzi il cardine fondamentale del nostro ordinamento. Desidero perciò che l'articolo 1 sia concepito in modo che tutti coloro che hanno ingerenza in società, in imprese ed in aggiudicazioni o società sovvenute o no dallo Stato, questi, se non possono avere voto deliberativo, abbiano almeno la facoltà di poter discutere, di potere scambiare le loro idee, di poter venire in questo Recinto ad esporre il frutto della loro esperienza e della loro dottrina.

Proporrò quindi un emendamento all'articolo 1 pel quale si sopprimano appunto le parole *alle discussioni*, premendomi assolutamente che questa legittima influenza dell'esperienza, della ragione, abbia a produrre in questo Recinto i suoi più grandi frutti, affinché, illuminati appunto dall'esperienza di costoro, possiamo con più sicuri mezzi, con più franca parola pronunciarci poi nel dibattito finale.

Un'ultima preghiera, ed è alla Camera di ricordare ancora per un istante la dolorosa impressione che hanno prodotto nel paese i fatti del 1864, e come invece quel voto abbia ristorato la pubblica fiducia, sì che gli elettori abbiano potuto dire: se vi sono dei barattieri, essi saranno cacciati dai loro compagni. Questo, signori, è un grande insegnamento che diamo al paese, è un insegnamento d'alta moralità. No, non basta il dire che ciascuno di noi deve trovare nella propria coscienza quel grido che lo trattenga, quel flagello che lo colpisca, no: conviene ancora consecrare in una formola solenne quella massima, quel principio pel quale noi escludiamo da questo Recinto ognuno che abbia qualche contatto con interessi che sieno in diretta opposizione cogli interessi dello Stato. In tal modo avremo incominciato molto bene i lavori della nostra Legislatura, e non avremo demeritato di quella fiducia che l'antica Camera ha col suo voto giusta-mente meritata. (*Molte voci: Bravo! Bene!*)

DEL ZIO. Signori, il disegno di legge della Commissione sulle incompatibilità parlamentari sarà da me votato, perchè lo ritengo vero, necessario ed utile alla nazione italiana.

Lo ritengo vero; la sua verità non può essere contestata se si riconosce, come devesi riconoscere, che la prima forza dei Parlamenti consiste nell'autorità morale, nel decoro, nell'aureola di dignità che deve accompagnare i rappresentanti della nazione. Quest'aureola cresce o decresce a seconda che cresce o decresce nei rappresentanti della nazione il sentimento del rispetto alle sante leggi del disinteresse e del sacrificio.

Lo ritengo necessario, perchè non è chi non sappia come da sei anni a questa parte i partiti avversi alla formazione dell'unità nazionale abbiano fatto una propaganda continua di scherno e di denigrazione contro la maggior parte delle personalità che hanno concorso a quest'avvenimento che è il più grande del secolo. Essi hanno invocato per appoggio alla loro mala fede quei pochi e deplorabili casi d'abuso del mandato ricevuto dagli elettori, casi di abuso che sono stati riprovati e condannati dalla Camera, ma che i nostri avversari, trasformando l'eccezione in legge, hanno elevato a criterio di censura contro tutta la Camera e contro i restauratori della libertà nazionale. Il progetto di legge in ultimo io lo reputo utile, utilissimo perchè esso stimola negli elettori la vigilanza morale, rinvigorisce nei deputati quell'alterezza di coscienza ch'è loro richiesta dalla sublimità dei principii, cui ubbidiscono i Parlamenti, e che tengono in pugno il destino delle nazioni: perchè insomma mantiene ed alimenta nell'Italia la fede che l'Assemblea legislativa sia davvero l'espressione del suo senno, del suo cuore, della sua magnanimità.

Ciò che mi spiace, o signori, nella legge, ciò che desidero veder tolto è la sua parzialità, la sua incompiutezza.

Questo difetto è stato osservato da parecchi altri oratori che mi hanno preceduto. Io comprendo benissimo le ragioni per le quali gli onorevoli Crispi, Cortese e l'amicissimo Volpe, hanno sostenuta la necessità di mantenere la legge in limiti determinati. Io lodo questo pensiero, anzi dal fondo dell'animo ardentemente desidero che tutta la Camera persista in siffatta sodezza, maturità e temperanza di consigli, da cui può solo derivare la pacifica trasformazione delle credenze nazionali che debbono condurre la nostra patria a quel grado di perfezione che tutti desideriamo.

Ma in sostanza che cosa si è detto, ed ultimamente con molta eloquenza dall'onorevole oratore che mi ha preceduto? Si è detto che l'ottimo è nemico del bene. Verissimo. Ma l'ottimo è nemico del bene quando non può farsi, quando non trova nel nesso degli avvenimenti possibilità d'attuazione, quando manca di addentellato nelle circostanze del pubblico dibattito.

Ora guardate, o signori, coll'occhio del cuore, voglio dire col più puro affetto dell'animo, la situazione che attualmente determina la nostra diletta patria, e poi rispondete se abbia o no ragione di chiedere l'ampliamento della legge. Voi credete che la nazione sia solo

sdegnata contro quegli individui che hanno abusato del proprio mandato? Disingannatevi: la nazione non si duole soltanto perchè Tizio o Caio si sia subitaneamente arricchito. Essa si duole perchè non ha leggi che sviluppino ordinatamente le sue forze fisiche e morali in armonia colla propria costituzione tradizionale, costituzione che è tanto antica quanto è antica la storia del mondo. E se l'Italia soffre, se l'Italia è straziata dalle più contrarie necessità, di chi volete voi che si dolga, o signori, se non se di noi che siamo i facitori o i riformatori delle sue leggi?

Confessiamolo apertamente, buona parte delle leggi che sono state fatte, non sono state fatte con quel senno, con quella maturità che la nazione può esigere. Le petizioni non sono discusse, le quistioni territoriali di geografia e di carattere storico sono state tralasciate o non comprese. Per quale ragione? Per la ragione semplicissima che ingente è il carico dei problemi da cui trovasi agitata la mente di un vero deputato italiano. L'Italia, o signori, è la più ricca delle nazioni per quistioni indigene e per quistioni sociali, e sono le sue rivoluzioni principio e fine d'ogni rivoluzione dell'Occidente. Il nostro popolo, vero Atlante del mondo umano, porta sulle sue spalle il peso della storia d'Europa. Ne deriva che il suo pubblico difensore, il deputato italiano non potendo disfare ciò che natura ha fatto, deve rappresentare e contentare simultaneamente il municipio, la regione, la patria, gli interessi della chiesa e dell'impero, e per di più quelli della scienza che aspira a sopprimere o riformare sì l'una che l'altro.

Sovraccaricato di tanta mole e sotto pena di essere inferiore ai deputati d'ogni altro Parlamento, qualora la rigettasse, trovasi l'infelice come vittima destinata a sconosciuta deità della terra.

Questa, voi mi direte, è la grandezza della rivoluzione italiana; convengo, ma è simultaneamente la nostra miseria se noi non troveremo modo di diminuire sì numerosi e sì terribili problemi colla scienza, colla virtù, col miglior metodo di semplificare e disciplinare i dibattimenti. Vi sono adunque altre incompatibilità parlamentari che bisogna comprendere, se si vuole ora che ci avviamo per novello cammino, continuata l'opera di riscatto nazionale, cui sì lodevolmente attesero gli oratori più valorosi della Legislatura passata, che noi dobbiamo imitare, e, se si può, sorpassare.

Mi limiterò dunque per amore di brevità a designarvi, fra i molti esempi che potrei citare, quello che stimo più rilevante, ed aspetto dai miei onorevoli colleghi ed amici quella temperanza di apprezzamento, o, per dir meglio, quella benevolenza che forse difficilmente potrei ottenere, se di tanto non fossero mutate da sei mesi ad oggi le sorti d'Italia e quindi l'atteggiarsi del Parlamento. Io penso essere incompatibili le funzioni di consigliere municipale di una antica capitale accoppiate a quelle di deputato italiano.

I grandi municipi d'Italia, o signori, sono repubbliche amministrative che aspettano di essere quanto prima riconfederate a nome della unità, a nome della nostra monarchia, che prefigura la Monarchia della Scienza, riconfederate dico in un nuovo patto sociale d'interessi e di amore; antico voto e ideale di tutti i grandi uomini della Penisola. Mirate Cagliari, Palermo, Napoli e Torino. In queste comunità spesso si sollevano questioni che domandano lunghi dibattimenti, lunga presenza dei membri che in esse discutono. Come mai i rappresentanti che ne fan parte possono essere compiute personalità politiche se sono costretti per lunghi mesi a mancare alle sedute municipali o a mancare alle sedute del Parlamento con grave danno or degl'interessi nazionali, or degl'interessi municipali? Vorrei io quindi che la nuova legge dichiarasse la incompatibilità dell'esercizio delle due funzioni nella personalità di coloro che aspirano ad essere membri del Parlamento, e valga la legge, se non pel presente, almeno per l'avvenire.

Ricordiamo, o signori, che gli avi nostri nel medio evo fecero grande l'Italia perchè seppero *distinguere* i vari sensi delle sue regioni, perchè rispettarono tutti i diritti della storia e della natura stampati in ogni contrada italiana.

La fecero i loro figliuoli più grande nel periodo del Risorgimento, perchè *conciliarono* la rispettiva individualità delle regioni col bisogno superiore dell'unità della patria, ma non mai spinsero l'utopia unitaria sino al segno di negare ad ogni municipio la libera amministrazione e la libera vita nel comune seno della madre patria.

L'opera nostra è più difficile, o signori, perchè noi dobbiamo fare *grandissima, felicissima* l'Italia. Noi non dobbiamo soltanto *distinguere*, noi non dobbiamo soltanto *riunire*. Rispettando le differenze geografiche dal punto di vista amministrativo, ma subordinandole a quello dell'unità politica, detteremo leggi più rispondenti alla natura e alla tradizione perchè più riflesse, più calcolate, più studiate. Ecco lo spirito novello in cui vorrei concepite le nostre riforme: ecco la ragione per cui mi aspetto che in questa legge si aggiunga un ultimo articolo che dichiarasse incompatibilità parlamentare il cumulo delle funzioni, di cui ho discorso, lasciando alla Commissione riformatrice del progetto ed alla Camera ogni altra cura che concorrere possa all'ampliamento e perfezionamento della medesima.

La nazione italiana avrebbe così un'arra, un primo pegno della nostra ferma volontà di sottrarla ai mali in cui è caduta, e condurla per nuove e migliori vie all'ultimo suo desiderato scopo.

PRESIDENTE. Porrò ora a partito i vari voti motivati che sono stati proposti.

L'onorevole Castiglia ha proposto questa deliberazione:

« La Camera rinvia al Ministero il progetto di legge

perchè lo riformi nel senso dell'ordine del giorno del 17 luglio 1864. »

CASTIGLIA. Vi sarebbe però prima la proposta di rinviare la legge alla Commissione perchè veda di riformarla.

PRESIDENTE. Mi riservava appunto di domandare se insisteva.

CASTIGLIA. Feci la mozione di rinviare alla Commissione il mio nuovo progetto e gli emendamenti per vedere di riformare la legge; quando questa mozione fosse rigettata, allora insisterei sulla prima proposta.

ALFIERI. Domando la parola per svolgere la mia proposta.

PRESIDENTE. L'onorevole Alfieri ha domandato la parola per lo sviluppo della sua proposta; io credeva però che l'avesse già svolta ieri.

ALFIERI. Io mi permetto di insistere ancora per brevi momenti presso i miei colleghi affinchè vogliano prendere in considerazione la proposta d'ordine del giorno da me fatta, che dovrebbe precedere la discussione degli articoli della legge. Forse io non sarò stato ben inteso ieri, o per causa della mia poca abilità nell'esprimermi, o per difetto di voce. Non mi sono punto pronunciato per il rigetto assoluto della legge, bensì per emendarla, ridurla ad un articolo solo, ed accompagnarla di quell'altra risoluzione per parte della Camera, che, secondo me, è necessaria, perchè noi raggiungiamo lo scopo che tutti egualmente ci prefiggiamo.

Diffatti, signori, i fautori della proposta della Commissione hanno un bel ravvolgere in cortesi proteste il loro concetto, ciò nullameno questo concetto si riassume in una diffidenza della coscienza dei membri della Camera. Se si risale alla concatenazione dei ragionamenti loro, si vede che, prendendo per punto di partenza un fatto biasimevole, che nella passata Legislatura la Camera ha creduto di constatare in uno dei suoi membri, si viene a mettere in sospetto che in simili circostanze i membri del Parlamento possano cadere nel medesimo fallo. Ed allora al grido della coscienza individuale ci si viene a proporre di sostituire l'autorità d'un precetto legale.

Vorrei che non si trascurasse di osservare che poi l'esecuzione di questo precetto legale nuovo che noi stiamo per stabilire è affidata precisamente a quella stessa coscienza che voi avreste prima messa in sospetto. Ed allora voi vedrete che la proposta di legge, tal quale sta ora, è in contraddizione col principio fondamentale del sistema rappresentativo, il quale non può durare nè un giorno nè un'ora, se non si suppone la piena fiducia, la piena stima dei mandanti nei loro mandatari. Secondariamente voi dovete accorgervi che la proposta non raggiunge per nulla lo scopo che tutti egualmente, dalla parte dalla quale io seggo, come dalla parte opposta, vagheggiamo. Ma se tutti egualmente cerchiamo una soluzione, come sempre avviene, intendiamo giungervi con diverse dottrine,

applicando dei principii diversi, ed impiegando dei mezzi diversi. Io non so intendere come l'onorevole Riberi mi abbia voluto far dire che convenisse dimenticare tutti gl'incidenti parlamentari dai quali è nata l'occasione, e, se si vuole, anche la necessità di fare una legge del genere di quella che ci è proposta. Io non capisco nemmeno come l'onorevole Crispi abbia potuto imputare di secondo e malizioso fine coloro i quali non hanno già respinto il principio della legge, ma ne hanno unicamente censurato il proposto progetto, ed abbia preteso che essi non volevano nessun provvedimento si prendesse su questa materia. No, noi che respingiamo il progetto della Commissione, noi che vogliamo emendato anche quello primitivo del Governo, non vediamo in essi il mezzo acconcio ed efficace per impedire che, nel conflitto che può nascere fra gl'interessi privati ed il pubblico in materia di concessioni e di contratti tra lo Stato e le società o gl'individui, l'interesse privato non prevalga sopra l'interesse pubblico.

Noi che vogliamo impedire questo danno non crediamo che ciò possa ottenersi mediante il progetto che ci è sottoposto. Ed infatti hanno ampiamente dimostrato gli oratori che convengono con me nel censurare il progetto della Commissione che non si togliesse a chi avesse il desiderio di far male il mezzo di farlo, ma solo loro si facesse aggiungere una immoralità maggiore a quelle che voi vorreste colpire.

Signori, io non ho punto dimenticati gl'incidenti parlamentari che si riferiscono alle troppo celebri concessioni delle ferrovie meridionali, ma piuttosto li ricordo tutti e troppo bene per riferire oggi il mio giudizio unicamente all'inchiesta, i cui procedimenti e le cui conclusioni io non ho punto in allora approvati. Quello che rammento bene si è per quali vicende ebbe a passare la discussione della legge che portava quelle concessioni. Di là traggo l'ammaestramento, di là traggo il motivo di precauzione, perchè in simile materia non possa l'interesse pubblico essere sopraffatto da interessi privati, nè la coscienza dei legislatori essere male informata. Non posso supporre che nemmeno uno dei miei colleghi, da qualunque parte della Camera segga voglia contraddirmi, se affermo che, ove la Camera avesse seguito una procedura simile a quella che si segue dal Parlamento inglese, ove invece di studi da nessuno conosciuti che rimangono segreti nelle Commissioni e negli uffici, e si lasciano isolati ed in preda ai raggiri di chi abbia interessi poco onesti, se il lavoro della Commissione fosse stato sottoposto alla pubblicità, se fosse stato illuminato da numerose informazioni, se potesse raccogliere non solo nella Camera stessa, ma anche fuori, come si pratica in Inghilterra, gli avvisi, i reclami, i ricorsi di tutti gli interessati di tutte le persone competenti, io, ripeto, son persuaso che nessuno de' miei colleghi vorrà negare che certamente gli inconvenienti che ebbero luogo

in quell'epoca, che di poi furono origine di così spiacenti conseguenze nella passata Legislatura, non formerebbero un così lungo e disgustoso capitolo della nostra storia parlamentare. Sarebbe mancata l'occasione di far nascere nel paese tanti sospetti, ed ora nessuno dei nostri colleghi avrebbe pretesto di porre in sospizione la coscienza di tutti i membri del Parlamento.

Per questa ragione, o signori, ben lungi dal volere negare che si abbia a prendere, non fosse altro che per soddisfare alla commozione che si è propagata nel paese, un provvedimento il quale determini quelle circostanze di esclusione dal voto che debbono colpire i deputati, allorchè essi hanno un interesse personale e diretto negli affari che nella Camera si trattano, io vi domando invece di dare maggiore valore o, per meglio dire, di dare la sola efficacia che possa avere questa vostra disposizione legislativa, ordinando la riforma della vostra procedura nella discussione di cotesti affari. Toglieremo così l'occasione in cui la supposta debolezza della coscienza di taluni membri del Parlamento sarebbe esposta a cedere all'interesse privato anzichè a mantenere illeso l'interesse pubblico.

Questo è lo scopo del mio ordine del giorno, e ritengo che certamente non possa essere dai più caldi fautori del progetto di legge respinto, perchè sarebbe un negare l'applicazione di quei principii di pubblicità, di quei principii di concorso, di tutti i lumi, di tutte le competenze del paese nel rischiarare la rappresentanza nazionale. Ora cotesti principii sono sacri a tutti quelli che amano la libertà, che amano che il paese governi se stesso.

Per queste ragioni, ed è così evidente, mi pare, la sincerità delle mie intenzioni, io temerei di abusare della pazienza della Camera, se volessi più a lungo svilupparle; epperò vi prego di accettare il mio ordine del giorno, prima di passare alla discussione degli articoli proposti.

Mi riservo di associarmi a quegli emendamenti che in miglior forma dicessero quello che dice il mio; intendo quelli che restringono ai membri della Camera, direttamente e personalmente interessati negli affari in discussione nella Camera stessa, l'esclusione dal voto.

Mi permetta ancora la Camera di aggiungere che io ho nel mio emendamento proposto d'interdire unicamente il voto e non già di prendere parte alla discussione, perchè a me pare che non vi sia mai nessun inconveniente che gl'individui, che possono per la loro posizione personale essere più in grado di fornire informazioni utili alla Camera, pigliano parte alle discussioni che nella medesima si fanno. È grandissima la differenza che passa tra un voto che può determinare l'accettazione della legge e la semplice partecipazione ad una discussione per cui certo non abbiamo bisogno di diminuire i mezzi di illuminarci a vicenda.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Volpe.

VOLPE. Io non voglio abusare della pazienza della Camera, tra per l'ora e tra perchè l'argomento è stato splendidamente esaurito.

Io ho messo innanzi un ordine del giorno, che mi parve conducesse la questione dall'alta sfera nobilissima in cui si era posta, in un terreno più pratico, più modesto, e meno angoloso (direi) per tutte le individualità che potessero avervi presa una vivissima parte. Ho sentito con viva compiacenza l'onorevole Cortese dire appunto questo, che la questione si dovesse rendere più pratica di quello che non era stato fatto, e infatti mi par proprio così. Questa è una legge che ha un'importanza tutt'affatto estranea alla dignità del Parlamento, dignità che è superiore ad ogni discussione possibile, fosse anche del Parlamento stesso. Questa è una legge che deve riverberare, che deve avere un eco nell'animo della popolazione italiana, nell'animo dei nostri elettori; questa è una legge, che è fatta più perchè il Parlamento ripigli (mi si permetta l'espressione ed il concetto), ridesti un poco le sue agghiacciate relazioni col paese e cogli elettori, i quali, involti in una catastrofe finanziaria, sono un poco malcontenti, malconci, e sotto la pressione di quel bisogno che non perdona a nessuno, e cominciano dal perder fede nei loro medesimi eletti.

Ho sentito l'onorevole La Porta ieri nel suo discorso accennare alla condizione di fame e di miseria di alcune parti della Penisola; ho sentito l'onorevole Lanza, in conclusione del suo abbastanza serio discorso dire come sarebbe bellissima cosa, per questo Parlamento, votare in questa Sessione per prima legge questa. Erano queste tali idee che rientravano nel modo, come io aveva concepito la cosa.

Signori, noi non possiamo dissimularci come l'Italia a furia di sacrifici per la sua indipendenza, sia arrivata ad un certo stato per il quale, se non le manca il coraggio, le manca alcuna volta la forza di sacrifici ulteriori; quindi, se per avventura c'è cosa che preoccupi gli animi del popolo italiano, è la questione finanziaria; e se c'è per avventura causa per coloro che pensano poco alle vere cagioni delle nostre sofferenze, questa causa di tali sventure finanziarie sarà pei generosi l'imperizia del Parlamento, pei tristi la malvagità dei rappresentanti.

In questo stato, che cosa bisogna che faccia il Parlamento? Bisogna che tenti di raggiustare i torti giudizi degli innocenti, moralizzare i torti giudizi de' tristi.

In questa condizione trovandosi la pubblica opinione, ed in questa condizione trovandosi il Parlamento, noi abbiamo mestieri di mostrare al popolo come innanzi tratto le questioni finanziarie sieno messe nell'alta sfera dei nostri animi, senza la cupidigia delle nostre contingenti ingerenze personali: perchè noi, se arri-schiassimo di immischiarci personalmente come indi-

vidui fuori di quest'Aula nelle faccende che potessero avere la benchè minima attinenza alle finanziarie distrette dello Stato, nell'entrare in quest'Aula saremmo accompagnati da quella malignazione che, ripeto, è molte volte più una sventurata aberrazione di mente, per chi soffre, anzichè una vera malvagità. Quando si dice i deputati essere al disopra di qualunque accusa possibile, non si può dire cosa più sublimemente grata a ciascuno di noi. Noi deputati al Parlamento non abbiamo altro legittimo orgoglio che quello di convincere noi stessi della nostra dignità; ma che un deputato sia incolpabile o non lo sia, tutto questo non basta che sia vero ma bisogna che sia creduto, e direi quasi *umana-*mente essere più necessario che fosse creduto, anzichè fosse vero.

Quindi io rispondo all'onorevole D'Ondes a questo proposito, che la questione dei possibili è una questione che sta in un avvenire nel quale noi non vogliamo tentare d'inoltrarci. Ma la questione della realtà palpitante, sia una storia empirica o una ipotesi, sia importante o no, questa è quella che bisogna che noi poniamo nettamente nell'animo dei nostri elettori.

Non basta: si è discorso molto sulla poca dignità che ci sarebbe per un deputato...

MINGHETTI. Domando la parola per una questione d'ordine.

VOLPE ...allorchè, annullata la sua elezione, egli si ripresentasse candidato a' suoi elettori, quasi con un atto d'accusa per la sua capacità elettorale.

Oh, signori, quest'annullamento non è affatto un atto d'accusa, ma una dichiarazione che la Camera fa agli elettori sulla vera condizione in cui il deputato si trovava, e quando egli si ripresenta agli elettori si presenta come un essere interamente cognito.

Il giudizio loro sopra il candidato è libero, ed è in grazia di questa legge che gli elettori sono invitati a dare un giudizio positivo sopra di lui. Il qual giudizio non sempre è chiaro nè possibile, allorchè balena misteriosamente nell'animo degli elettori che il candidato appartenga a qualcuna delle grandi società. Io non voglio affatto mescolare a questa discussione delle personalità; dico solamente che moltissime volte la paura o la speranza di avere o non avere una linea ferroviaria rende un uomo eleggibile oppur no, indipendentemente dal programma politico, economico, finanziario che gli elettori possano volere nella scelta del loro rappresentante. Egli è dunque certo che, se il Parlamento deve far opera di ripristinare la verginità della sua istituzione negli elettori, la quale si è sventuratamente, non per colpa, ma per vicende un poco obliata, bisogna che dia, dinanzi alle sfiducie che possono essersi destate dalle nostre sventure, l'esempio dell'essere la Camera legislativa, legislatrice di sè stessa.

Questa è una legge tanto alta, tanto bella, tanto utile che veramente meriterebbe d'avere il nome di tutelatrice di una religione di patria e di verità, religione

che ha bisogno di leggi per essere tutelata, mentre la religione dei nostri padri, dirò all'onorevole D'Ondes-Reggio, è tutelata da sè medesima, dall'immobilità del suo dogma, e noi non dobbiamo sottoporla ad umane leggi.

Per rispondere a coloro i quali credevano che questa legge fosse restrittiva dei bisogni a cui intende, dico che sotto il mio punto di vista questa legge mi basta oggi; sotto il mio punto di vista non solo mi basterà domani, ma sarà inutile, perchè allora la moralità del popolo italiano, educato dalle attuali sventure e dalle venture propizie in cui ha fede, sarà così compiuta, così perfetta da non aver bisogno di alcuna legislazione che metta in relazione il rappresentante ed i rappresentati. Oggi sì, siamo sotto le contingenze di questa legge, è una crudele necessità e bisogna vorturla; domani questa legge, così come è, sarà soverchia, non che mancante; e la crederò soverchia perchè la vera legge, che regolerà le elezioni dell'avvenire sarà la limpidissima coscienza del popolo italiano, padrone di sè medesimo, come lo è anche oggi, ma libero da quelle sofferenze, di cui oggi è sotto il peso, e che sono giusto olocausto alla sua gloria avvenire.

PRESIDENTE. La parola spetta al ministro per la marineria.

DEPRETIS, ministro per la marineria. Ho chiesto di parlare per fare una semplice dichiarazione a nome del Ministero.

Questo progetto di legge, come la Camera ha potuto convincersi in questa discussione, si collega intimamente alla costituzione della Camera ed alla procedura parlamentare. E si è per questo che l'onorevole presidente del Consiglio ha dichiarato ieri che il Governo non avrebbe presa molta parte alla discussione di questa legge.

Però il Governo era libero di ritirare questo progetto di legge presentato dal Gabinetto precedente nella ultima Sessione; era libero anche di non ripresentarlo all'aprirsi della nuova Sessione; egli lo ha presentato, ha con questa presentazione ottemperato ad un voto della Camera, epperò egli prega la Camera a volergli dare la sua approvazione. Però il Governo non crede di avere pregiudicati i diritti che gli spettavano se il progetto fosse venuto in discussione nella Sessione precedente; avendolo ripresentato allo stato in cui si trovava, non crede con ciò di aver pregiudicati i proprii diritti.

Egli è per ciò che intorno all'interpretazione (userò questa frase) dell'articolo 2 il Governo è costretto di fare le sue riserve. Esso non potrebbe mai ammettere che la disposizione contenuta in quest'articolo avesse un effetto retroattivo. Quando l'articolo verrà in discussione, il Governo, se occorrerà, spiegherà le sue ragioni.

Intanto abbiamo in presenza un numero considerevole di emendamenti. Di questi, alcuni hanno per iscopo

di ampliare la legge, di perfezionarla con nuovi e maturi studi. Il risultato dell'adozione di un qualunque di questi emendamenti equivarrebbe al rigetto della legge, quindi il Governo non può a meno di pregare gli onorevoli proponenti di ritirare i loro emendamenti. La discussione potrà così procedere e, lasciando la discussione generica, venire alla discussione degli articoli. (*Bene!*)

Se qualcheduno avrà una proposta pratica da presentare alla Camera come emendamento, la si discuterà e la si voterà quando saremo giunti alla discussione degli articoli; ma il Governo, lo ripeto, prega gli onorevoli proponenti di rimanere sul terreno pratico. Se hanno delle proposte concrete, discutibili oggi, le presentino. In caso diverso, o si tratti di nuovi progetti, o di nuovi studi, o di nuovi sistemi qual sarebbe il caso proposto dall'onorevole Alfieri, se dobbiamo esaminare un sistema diverso, il sistema inglese della pubblicità e delle inchieste dei comitati, ognun vede che questo ci condurrebbe molto per le lunghe ed avrebbe per effetto di far cadere la legge, la quale non può dirsi che sia legge improvvisata, poichè nacque or sono quasi tre anni, fu lungamente studiata dal Consiglio di Stato e adottata da tre ministri, e credo che sia oramai matura per una decisione della Camera, la quale se non produrrà una legge perfetta, produrrà una legge atta a soddisfare ad un voto della Camera precedente.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Minghetti.

MINGHETTI. Dopo le parole dell'onorevole ministro, ho ancora un argomento di più in favore della proposta d'ordine che mi permetto di sottoporre alla Camera.

Mi pare che la discussione generale sia stata abbastanza pottratta; le ragioni pro e contro sono state ventilate; quindi propongo alla Camera: 1° la chiusura della discussione generale; 2° che si passi alla discussione degli articoli.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Lazzaro.

LAZZARO, relatore. Mi limiterò a manifestare l'opinione della Commissione.

Voci. Si è domandata la chiusura.

LAZZARO. Chiedo di parlare contro la chiusura.

Una voce. Il relatore ha diritto di parlare.

PRESIDENTE. Prima conviene deliberare sulla questione d'ordine mossa dal deputato Minghetti, che, se non erro, è anche relativa ai voti motivati.

MINGHETTI. Ho inteso di proporre: 1° la chiusura della discussione generale; 2° l'ordine del giorno puro e semplice su tutte le proposte che non sono emendamenti, per passare immediatamente alla discussione degli articoli.

PRESIDENTE. Domando se la chiusura sia appoggiata.

(È appoggiata.)

LAZZARO, relatore. Domando di parlare contro la chiusura.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole relatore contro la chiusura della discussione.

LAZZARO, relatore. Io credo che nel corso di questa discussione ho dato prova di molta temperanza, non prendendo mai la parola, tuttochè, come relatore della Commissione, avrei avuto delle idee da esporre alla Camera; ma poichè queste idee sono state egregiamente svolte da coloro che sostengono l'approvazione della legge, così io ho creduto di poter benissimo fare a meno di prendere la parola. Però, al momento in cui siamo, io mi credo in dovere, tanto per parte mia personalmente, come pure per parte della Commissione, di manifestare il nostro parere intorno ai diversi emendamenti presentati, epperò io prego la Camera a non voler chiudere la discussione, e di darmi solamente il tempo di manifestare il parere della Commissione...

PRESIDENTE. Perdoni l'onorevole Lazzaro, si tratta di chiudere soltanto la discussione generale, non quella sugli articoli, che ancora non è incominciata; di modo che la Commissione potrà poi esprimere il suo parere sugli emendamenti che riguardano i singoli articoli anche dopo chiusa la discussione generale.

LAZZARO, relatore. Scusi; gli emendamenti si possono dividere in due ordini: vi sono quelli che riguardano la discussione generale e quelli che riguardano i singoli articoli. Ora, riguardo agli emendamenti che concernono la discussione generale, io domando che mi sia concessa la parola onde manifestare qual sia l'avviso della Commissione intorno ad essi. Il Ministero ha manifestato il suo pensiero; l'onorevole Minghetti pure colla proposta che ha fatto, ed io non credo che la Camera possa rifiutare la parola al relatore onde manifestare l'avviso della Commissione intorno agli emendamenti che riguardano la discussione generale.

Per conseguenza io prego la Camera a concedermi questa facoltà, e son sicuro che essa non vorrà accogliere la chiusura della discussione.

PRESIDENTE. Metto ai voti la chiusura della discussione generale.

(La discussione generale è chiusa.)

Ora debbo mettere ai voti, prima d'ogni altra proposta, quella dell'ordine del giorno puro e semplice su tutte le proposte, colla deliberazione nel tempo stesso di passare alla discussione degli articoli: questo, se ho bene inteso, è il pensiero dell'onorevole Minghetti.

DEL ZIO. Se non prendo errore, l'onorevole Minghetti ha limitata la sua domanda soltanto agli ordini del giorno generici.

PRESIDENTE. Perdoni; ha detto, su tutti gli ordini del giorno.

MINGHETTI. Io ho inteso, come era ben naturale, di lasciare in disparte gli emendamenti, ma di passare all'ordine del giorno su tutte le proposte generali, e quindi d'entrare immediatamente nella discussione

degli articoli. Il mio scopo è stato quello di abbreviare la discussione, la quale mi pare che si sia già prolungata di molto.

PRESIDENTE. Onorevole Del Zio, non era neppure da mettersi in questione, se, chiudendosi la discussione generale, si venissero a rigettare gli emendamenti sui singoli articoli. Certo l'onorevole Minghetti non vi aveva neppure pensato, e il presidente molto meno. Ponendo ai voti la sua proposta che è l'ordine del giorno su tutte le proposte a cui ha dato luogo la discussione generale, e passando in pari tempo alla discussione degli articoli, non s'intende di pregiudicare, nè si pregiudica agli emendamenti degli articoli. E, poichè si tratta di chiudere la discussione generale, io debbo richiamare l'onorevole De Boni e gli altri suoi colleghi i quali hanno domandato l'appello nominale...

DE BONI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE... prima sul rinvio di questo disegno di legge al Ministero e pel rigetto del medesimo, e poi, siccome ha dichiarato a me stesso l'onorevole De Boni, sulla dimanda se piaccia o no alla Camera di passare alla discussione degli articoli, debbo richiamare, io diceva, l'onorevole De Boni e i suoi colleghi a considerare che questa domanda ormai manca di scopo.

Essi sono padroni d'insistervi; ma faccio loro questa considerazione che mi sembra giusta. La domanda dell'appello nominale manca di scopo per due ragioni: prima di tutto, perchè è venuta, come hanno inteso, un'altra proposta d'altra parte della Camera colla quale si domanda che la Camera passi alla discussione degli articoli, e quindi è prevedibile che l'appello nominale, sul passare alla discussione degli articoli, probabilmente risponderà con un'immensa maggioranza. Di più non ha scopo, poichè non è da supporre che neppure i deputati che sieno contrari a questo progetto di legge vogliano soffocare la discussione ed impedire che la Camera passi a discutere anche i singoli articoli.

Per queste ragioni io mi fo lecito di pregare l'onorevole De Boni e i suoi colleghi a non voler insistere nella domanda dello squittinio nominale.

DE BONI. A fronte delle dichiarazioni dell'onorevole presidente per cui non si può più dubitare che si neghi di passare alla discussione degli articoli, noi ritiriammo la nostra dimanda.

PRESIDENTE. Allora debbo porre ai voti prima d'ogni altra proposta quella dell'onorevole Minghetti, cioè di passare all'ordine del giorno puro e semplice sulle proposte fatte dagli onorevoli Castiglia, Venturelli, C. Alfieri e Volpe, alle quali ha dato luogo la discussione generale, e che in pari tempo la Camera deliberi di passare alla discussione degli articoli.

Chi approva...

VOLPE. Domando la parola per una dichiarazione.

PRESIDENTE. Ha la parola.

VOLPE. Siccome la mia proposta non era altro che

una mozione in favore della legge, in omaggio alle considerazioni speciali, svolte nel mio ordine del giorno, io la ritiro.

VENTURELLI. Senza molte spiegazioni io ritiro il mio. *(Bene!)*

ALFIERI C. Anch'io ritiro il mio ordine del giorno, osservando solamente che esso non era punto nei termini che gli ha attribuito l'onorevole ministro Depretis, quasichè fosse un progetto contrapposto a quello della Commissione. Esso non era che una proposta la quale non toglieva per nulla alla Camera di procedere alla votazione di questa legge.

Quindi, secondo il desiderio manifestato dalla Camera di procedere immediatamente alla discussione degli articoli, io ritiro il mio ordine del giorno riservandomi di riprodurre il mio concetto a tempo opportuno.

PRESIDENTE. Dopo questo, rimane senza scopo anche la proposta dell'onorevole Minghetti, e si passa senza altro alla discussione degli articoli, non essendovi opposizione.

Do lettura dell'articolo 1:

« I membri del Parlamento che fossero promotori di una concessione, o concessionari, o subconcessionari, o direttori, o partecipanti all'amministrazione, o costruttori, o subcostruttori, o per qualsivoglia titolo retribuiti da una società od impresa, la cui esistenza legale dipenda da approvazione data o a darsi per legge, o per decreto del Governo, quand'anche si tratti di società od impresa non sovvenuta neppure eventualmente dallo Stato, non potranno prender parte negli uffici, nelle Commissioni, e nella Camera alle discussioni e alle votazioni che abbiano per soggetto le concessioni, le società od imprese, od un affare qualsivoglia, in cui essi siano, in uno dei detti modi, interessati. »

L'onorevole Villa Tommaso a quest'articolo propone un emendamento, il quale consiste nella soppressione delle parole, *alle discussioni.*

VENTURELLI. Vorrei far osservare al signor presidente che vi è anche la proposta dell'onorevole Salvagnoli.

PRESIDENTE. Le faccio avvertire che la proposta dell'onorevole Salvagnoli compendia il primo e l'ultimo articolo sopprimendo il secondo. In sostanza essa consiste nella soppressione del secondo articolo.

VENTURELLI. Io domando se non si possa mettere in discussione e votazione questa proposta dell'onorevole Salvagnoli insieme all'emendamento dell'onorevole Villa.

PRESIDENTE. Come ho già osservato, l'emendamento dell'onorevole Salvagnoli non è in sostanza che la soppressione del secondo articolo, epperò più che emendare con esso l'articolo 1, chi lo approverà dovrà votare contro l'articolo 2. Osservo poi che la proposta dell'onorevole Salvagnoli non elimina tutti gli altri

emendamenti che furono presentati per modificare il primo articolo; quindi è necessario che si discutano, e non vi ha ragione per dare la priorità ad una proposta che veramente riguarda l'articolo 2. Mi lusingo che l'onorevole Venturelli ne rimarrà persuaso.

VENTURELLI. Perfettamente.

PRESIDENTE. Allora io dovrei prima di tutto dare la parola all'onorevole Camerata-Scovazzo Francesco, il quale ha proposto un emendamento all'articolo 1; ma, avendomi egli dichiarato che intendeva convertire questo suo emendamento in un articolo da aggiungersi dopo il secondo, io gli riservo la parola per quando l'articolo 2 sarà votato.

Ora spetta all'onorevole Villa la facoltà di parlare, se crede di approfittarne, benchè mi sembri che abbia già svolte largamente le ragioni del suo emendamento.

VILLA TOMMASO. Rinuncio alla parola.

LAZZARO, relatore. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

LAZZARO, relatore. L'emendamento proposto dall'onorevole Villa non è accettato dalla Commissione. Essa, quando ha studiato il presente progetto di legge, ha considerato se conveniva attenersi scrupolosamente al progetto del Ministero, oppure aggiungervi delle modificazioni. Come la Camera ha potuto vedere, queste modificazioni riguardano appunto, l'articolo 1, e quella parte del medesimo che riguarda la partecipazione dei deputati, di cui si parla, non solamente alle votazioni, ma anche alle discussioni. Quanto all'esclusione dalle discussioni, furono largamente svolte le ragioni per le quali la Commissione venne nella proposta che vi è stata fatta, per cui mi trovo nel dovere di fare alcune osservazioni a quelle che testè faceva l'onorevole Villa nel proporre il suo emendamento.

Non si può uscire da questo dilemma. O si crede che un deputato possa mancare ai suoi doveri nelle votazioni, ed allora voi non potete ammetterlo nelle discussioni che si faranno intorno ai progetti di legge in cui voi lo credete compromesso; oppure voi credete che un deputato non possa assolutamente mancare ai suoi doveri, e voi allora non dovete privarlo del voto nello stesso modo in cui non lo priverete della facoltà di prender parte alla discussione.

In leggi di simil natura bisogna esser logici: una volta stabilito un principio bisogna andare fino alle ultime sue conseguenze.

Voi, perchè private il deputato della facoltà di dare il suo voto in questioni che credete possano riguardarlo? Perchè credete ch'egli non apporti quella serenità di coscienza che pure è richiesta dall'ufficio di cui è rivestito.

Ma l'onorevole Villa direbbe: qui non si tratta di votazione, si tratta di privare una Commissione, la Camera medesima dei lumi che quel tale o tal altro porta in quella data questione o può apportare ai suoi colleghi.

Ma l'onorevole Villa non fa l'ipotesi contraria. L'onorevole Villa fa quest'ipotesi e vi pone innanzi un deputato, il quale fornito di moralità, quale io la suppongo in tutti e di cognizioni speciali, porta i suoi lumi in un ufficio o in una Commissione qualunque.

Ma facciamo l'ipotesi contraria, poniamo che quei mezzi speciali i quali per un verso possono tornare utili, siano adoperati per un fine opposto; allora io domando all'onorevole deputato Villa se non sia più pericolosa la parola di un deputato che manchi ai suoi doveri, che il suo voto. Io credo che il pericolo maggiore sta appunto nell'uso, o per meglio dire nell'abuso che un deputato può fare delle facoltà della sua mente e delle facoltà che gli vengono da cognizioni speciali nelle quali è versato.

Diffatti, esaminiamo un momento come si compongono gli uffici ed in generale le Assemblee.

Certamente non tutti sono versati in tutte le materie, specialmente quando si tratta di questioni tecniche, di questioni industriali, di questioni delle quali noi oggi per caso ci stiamo occupando. Ebbene, quando si tratta di queste materie, ripeto, moltissimi sono quelli i quali votano, diciamo così, per persuasione passeggera, non per convincimento sorto sulle materie di cui si tratta (ammetto che è una condizione di cose propria di tutte le Assemblee). Ora, se uno di quei deputati ai quali voi negate il voto, perchè lo supponete possibilmente capace di mancare ai suoi doveri, si vale delle cognizioni speciali, non per illuminare, ma per ottenebrare la mente dei suoi colleghi, non per fare risplendere la verità, ma bensì per offuscarla, in tal caso io vi domando se voi credete utile che un deputato simile possa partecipare alla discussione delle Commissioni, alle discussioni del Parlamento.

Quindi io ritengo che non si possa uscire dal dilemma poc'anzi da me enunciato, che, ove un qualunque deputato possa mancare nel voto a' suoi doveri, voi logicamente siete indotti a privarlo dell'esercizio de' suoi diritti in tutte quelle questioni nelle quali voi credete che possa mancare. Proibendo il deputato di votare, e permettendogli di discutere, voi non fate che diminuire il male per una minima parte, ma lo riterrete nella sua maggiore proporzione, quale è quella di lasciare nella maggioranza dell'Assemblea quell'impressione della quale l'ultimo risultamento è il voto che deve seguire; e spesso avverrà che colui il quale non vota personalmente, per mezzo della parola possa indirettamente ottenere ciò che non potrebbe col semplice voto.

Per conseguenza io son sicuro che l'onorevole Villa, il quale tanto splendidamente ha sostenuto il principio a cui è informata questa legge, voglia ritirare il suo emendamento e accettare la proposta della Commissione, la quale io credo stia in diritto non solo, ma risponda a quel principio logico che io ho avuto l'onore testè di esporre succintamente.

LANZA GIOVANNI. Io, signori, appoggio l'emendamento proposto dall'onorevole Villa, e lo appoggio, perchè qualora si accettasse la proposta fatta dalla Commissione, si verrebbe evidentemente a recare grave offesa alle persone, le quali si trovassero in quella data condizione, che è presa di mira in questa legge. E mi reca meraviglia, o signori, che uomini, i quali si dichiararono e sono provati amici di ogni libertà, e parteggiano sempre per la discussione più ampia, vogliano togliere ai loro colleghi la facoltà di esporre le ragioni per le quali credono utile o non utile un progetto di legge, che riguarda qualche concessione o qualche impresa, solo perchè vi potrebbero essere interessati. Ma con questo principio, con questa massima, o signori, dove vi avviate? Voi, per essere logici, se è vero che temete che persone per avventura interessate a difendere un progetto di legge possano coi loro ragionamenti, o (permettetemi la parola) coi loro cavilli, coi loro ragionamenti speciosi, traviare l'opinione dei loro colleghi, allora per essere logici, dico, bisognerebbe togliere agli imputati la facoltà di difendersi, ed agli avvocati che ne prendono la difesa, perchè potrebbero captare per avventura l'intelligenza dei giudici. Vedete, signori, un principio esagerato dove vi conduce?

Per me desidero anzi vivamente che le persone le quali reputano che nell'interesse del paese una data impresa sia utile, possano liberamente, come è loro diritto, esporre tutte le ragioni, tutte le considerazioni che militano in favore di quel dato progetto; tanto più che, appunto per avere essi per avventura promosso e studiato quel dato progetto, sono in grado di somministrare molte utili cognizioni, che forse potrebbero mancare.

Non ha forse la Camera e per essa non è delegata alle Commissioni la facoltà di potere ascoltare e fare intervenire alle sue adunanze qualsiasi persona estranea per illuminarsi su determinate questioni? E quando ciò accade, o signori, a quali persone di preferenza si rivolge? A persone che conoscano la materia, a persone che abbiano studiato quel dato disegno, quel dato progetto, quella tale impresa. Laonde ben vedete che sotto ogni aspetto questo emendamento della Commissione non è conveniente, non è utile, non è decoroso per le ragioni già dette; fareste un'offesa a queste persone e la fareste *a priori* senza sapere se le loro ragioni possano essere informate ad interessi particolari e non ad interessi generali.

Inoltre fate sorgere anche una prevenzione sfavorevole contro ai vostri colleghi come se non fossero in grado di sceverare nelle ragioni di questi individui quelle che veramente fossero solide e basate piuttosto sopra la natura e l'importanza dei progetti di cui si trattasse, che non sull'interesse particolare, e lasciarsi fuorviare dal retto conoscimento di quella data questione.

Per conseguenza io mi associo di buon animo all'e-

mendamento proposto dall'onorevole Villa e prego la Camera di volerlo ammettere.

VILLA TOMMASO. Le osservazioni fatte poc'anzi dal deputato Lanza mi dispensano dall'entrare in quel campo assai vasto a cui mi avrebbe potuto trarre il discorso dell'onorevole Lazzaro. Desidero ciò non ostante di aggiungere agli argomenti già accennati un'osservazione che, dopo le parole dell'onorevole Lazzaro, si affaccia alla mente di ognuno.

Quando voi volete e credete necessaria una legge a rattenere il deputato in quei limiti che l'onestà, il decoro e la convenienza gl'impongono, voi volete provvedere certamente negli stretti confini della necessità, e in quella parte soltanto in cui l'opera del deputato può recare un vero danno alle amministrazioni ed all'interesse pubblico.

Voi dovete adunque ogni vostro sforzo, ogni opera vostra dirigere a questo solo intento; perchè se voi nella vostra legge eccedeste questi limiti, voi verreste per avventura a colpire altri casi ed altri fatti, voi diverreste ingiusti.

Ora l'unico fatto in cui il deputato possa veramente portare tale nocimento alla pubblica amministrazione da deciderci ad adottare questa legge sta nell'atto della votazione. Finchè si discute noi non abbiamo pericoli; anzi dall'attrito delle opinioni scintilla appunto la luce da cui vuol essere illuminato il nostro criterio per fare leggi giuste ed utili al paese.

Quando io ho sentito l'onorevole Lazzaro opporre a questa mia proposta il riflesso che possa l'influenza della parola trascinare gli animi ad improvide deliberazioni, mi parve di sentire il linguaggio di quei tali che non solo nelle antiche repubbliche di Genova o di Roma, ma anche in tempi a noi vicini avversavano il sistema parlamentare, e gli stessi inviolabili diritti della difesa nei giudiziari dibattimenti.

Io credo che noi non abbiamo nulla a temere dalle discussioni; anzi, noi le dobbiamo desiderare, perchè solamente da queste può sorgere la parola della verità, dalla quale dobbiamo essere ispirati nelle nostre deliberazioni.

Del resto l'onorevole Lanza ha molto bene dimostrato come in tutti i casi in cui si parla di cose riflettenti aggiudicazioni, appalti, imprese d'opere pubbliche, si abbisogni del lume di persone tecniche e speciali, le quali coll'autorità della loro parola, e più con quella della scienza, sappiano illuminarci.

Io non credo che alcuno di noi, trattandosi di materie estranee agli ordinari nostri studi, possa decidersi a dare un voto senza prima aver inteso questi intelligenti, e senza prima essersi fatto egli stesso un criterio risultante dal vario contrasto di opinioni che potrebbe sorgere tra uomini egualmente competenti. E non credo neppure che alcuno di noi possa giurare soltanto sull'autorità di un nome, ma bensì su quella della propria coscienza e del proprio convincimento; e per affermare

questa coscienza e questo convincimento l'unico mezzo si è appunto quello di esaminare, intendere, applicare il vero quale può risultare dal contrasto delle opinioni in un'assennata discussione.

Io insisto quindi nella mia proposta.

Molte voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. La facoltà di parlare spetta all'onorevole Cortese.

CORTESE. L'onorevole Lanza ha appoggiato l'emendamento proposto dall'onorevole Villa, in nome della libertà e dell'eguaglianza; noi in nome della libertà e dell'eguaglianza, ed in odio del privilegio respingiamo tale emendamento.

Si è detto, per sostenerlo, che sia utile la discussione venga illuminata dall'opinione degli uomini pratici, degli uomini tecnici. Questo nessuno lo nega: ma noi facciamo una grande distinzione tra l'uomo tecnico e l'uomo interessato. Interrogate tutti gli uomini tecnici che volete, ma non interrogate l'interessato.

Perchè voi proibite ad un deputato il quale rappresenta due interessi, l'interesse pubblico e l'interesse privato, di poter votare? Perchè sospettate che nel suo criterio abbia prevalenza la corrente dell'interesse privato anzichè quella dell'interesse pubblico. Ma se la corrente dell'interesse privato può avere prevalenza quando si deve determinare il deputato a dare il voto, medesimamente può avere questa prevalenza quando egli deve ragionare, sostenere il suo voto.

Noi lasciamo quindi piena libertà di potersi illuminare interrogando tutti coloro che conoscono la materia speciale di cui si tratterà, ma crediamo assai pregiudizievole l'interrogare, per essere illuminati, coloro i quali non sono guidati da una serena volontà d'indicare il vero, ma possono invece essere guidati da un interesse proprio, il quale questo vero può nel loro intelletto ottenebrare.

Ma noi respingiamo l'emendamento anche in nome dell'eguaglianza. Perchè? Perchè voi indurreste un privilegio per taluni interessi privati di essere rappresentati e difesi nell'aula del Parlamento, nel seno degli uffici, nel seno delle Commissioni; poichè quegli interessi privati i quali avessero la ventura di essere rappresentati da un deputato potrebbero, a preferenza di tutti gli altri interessi privati di cui per avventura si occupi il Parlamento, far sentire una voce autorevole in loro vantaggio e difesa negli uffici, nelle Commissioni, nell'Aula parlamentare. L'onorevole Lanza diceva: voi volete interdire la difesa. Sì, noi vogliamo interdire la difesa quando questa non può essere data a tutti gli interessi; noi vogliamo chiudere l'accesso alla difesa privilegiata. Quando si ammettesse la difesa dell'avvocato deputato, allora noi saremmo causa che tutti gli interessi privati cercassero d'essere rappresentati nella Camera, perchè nell'occasione che questa se ne dovesse occupare, potessero essere difesi e tutelati dal proprio avvocato: questo è quello che vogliamo evitare. Non

possiamo ammettere che alcuno venga nelle Commissioni, negli uffici, nell'Assemblea legislativa a parlare con altro movente che non sia quello dell'interesse pubblico, e venga invece a propugnare interessi privati.

Ecco perchè in nome della libertà, in nome dell'eguaglianza, in odio dei privilegi, preghiamo la Camera di respingere l'emendamento dell'onorevole Villa; questo non interdirà punto alla Camera di chiedere, come io diceva da principio, i lumi che vorrà avere sopra determinate questioni speciali e tecniche, e d'interrogare gli uomini tecnici, gli uomini intelligenti della materia in discussione, i quali nel dare il loro avviso non sieno guidati da altro pensiero che quello del pubblico bene.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Castelli Luigi.

Voci. Ai voti! ai voti! La chiusura!

PRESIDENTE. Essendo chiesta la chiusura, debbo domandare se sia appoggiata.

LAZZARO, relatore. Chi domanda la chiusura?

PRESIDENTE. Si esclama: *Ai voti!* Questo indica evidentemente che si vuol la chiusura.

VENTURELLI. Se occorre, la domando io. (*Rumori*)

CASTELLI LUIGI. Chiedo di parlare contro la chiusura.

PRESIDENTE. Domando se la proposta di chiusura sia appoggiata.

(È appoggiata.)

L'onorevole Castelli ha chiesto di parlare contro la chiusura. Parli.

CASTELLI LUIGI. Io avea chiesto di parlare per discutere ancora su questo emendamento, ma in ogni modo però mi riservo di parlare sull'articolo. Se s'intende che la chiusura sia soltanto in ordine all'emendamento del deputato Villa...

PRESIDENTE. S'intende appunto così. Pongo ai voti la chiusura della discussione sull'emendamento.

CASTELLI LUIGI. Mi riservo di parlare sopra...

PRESIDENTE. S'intende! Sull'articolo parlerà ella, e chi altri vorrà.

All'emendamento del deputato Villa, ritirando il proprio, aderisce l'onorevole Alfieri.

Chi ritiene che debba chiudersi la discussione su quest'emendamento è pregato d'alzarsi.

(La discussione è chiusa.)

L'onorevole Castiglia ha proposto un emendamento sul quale forse, dopo la deliberazione già presa dalla Camera, credo non vorrà insistere.

CASTIGLIA. Veramente il mio emendamento si riferisce ad un intero sistema, ed era opportunissimo quando si fosse rinviata questa discussione, ma ora non lo è più.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Castelli Luigi.

CASTELLI LUIGI. Non saprei dispensarmi dal sottoporre al giudizio della Camera una considerazione, a

mio avviso almeno, assai grave, per la quale io mi associerei al voto della minoranza della Commissione...

LAZZARO, relatore. Non c'è minoranza.

CASTELLI LUIGI... la quale proponeva che l'incompatibilità da sancirsi, anzichè in via di legge, lo fosse con un articolo del regolamento interno della Camera.

L'onorevole Castiglia vi proponeva ieri il rigetto della legge, osservando che questa mancherebbe di sanzione penale; io invece, ripeto, proporrei di non sancirla come legge, ma come un articolo del regolamento, perchè come legge verrebbe ad avere tale sanzione da portare a conseguenze gravissime, e che andrebbe a colpire, non già i deputati i quali avessero preso parte alle deliberazioni della Camera contro il divieto della legge, ma l'atto stesso legislativo al quale essi avessero partecipato indebitamente.

È sanzione naturale di qualunque legge la nullità di quanto si faccia contro il precetto della legge. Una sentenza alla cui pronunciazione intervenisse, contro la legge sull'ordinamento giudiziario, un giudice intruso, sarebbe nulla; un'elezione alla quale prendessero parte persone che secondo la legge elettorale sono escluse, sarebbe nulla, o potrebbe essere dichiarata nulla; per l'istessa ragione una legge alla quale avessero preso parte deputati esclusi per legge dal parteciparvi, sarebbe nulla, o per lo meno si potrebbe sollevare innanzi ai tribunali gravissima questione sull'efficacia e sulla validità della legge stessa. Finora non è mai accaduto che dinanzi ai tribunali si discutesse sulla costituzionalità o sulla legalità delle leggi; ma quello che non è accaduto fra noi, è accaduto più volte in altri paesi retti a sistema costituzionale, e non è tolto il pericolo che possa accadere fra noi in avvenire. Ora vedete bene, o signori, quanto grave sarebbe l'inconveniente se si mettesse in controversia l'efficacia e l'autorità delle leggi, potendo, dopo che furono votate, insorgere il dubbio o risultare il fatto che vi abbiano preso parte persone le quali ne erano escluse per legge.

Questo inconveniente non si verifica se ad un articolo di legge noi sostituiamo un articolo del regolamento; in tal caso l'efficacia del divieto sarà la stessa, l'esclusione avrà luogo egualmente, ma se mai accadesse che, per inavvertenza o per ignoranza del fatto, alcuno avesse preso parte alla deliberazione della legge, non per questo potrebbe essere messa in forse l'efficacia della medesima, in quantochè il regolamento è legge in questo recinto, non è legge fuori di qui. Nè mi muove la considerazione dalla quale fu mossa la maggioranza proponendovi di sancire per legge quello che la minoranza proponeva di sancire con un articolo del regolamento. Voglio dire quella considerazione per cui si è creduto che tale disposizione avrebbe un carattere più solenne, e si sarebbe estesa anche all'altro ramo del Parlamento.

Io non mi preoccupo, nè credo dobbiamo preoccupo-

parci di quello che si farà nell'altro ramo del Parlamento. Osservo che per fare una legge si esige il concorso dei tre poteri, dunque quando manca il concorso di uno di essi la legge non è fatta. Noi non bastiamo da soli a fare delle leggi buone, ma bastiamo da soli ad impedire che si facciano leggi cattive; per conseguenza quando noi, con un semplice articolo del regolamento, avremo provveduto a che in seno di questa Camera non prevalgano interessi d'individui e di private associazioni all'interesse generale, avremo con ciò anche raggiunto lo scopo che tali interessi non possano prevalere nelle leggi.

Questi sono i motivi pei quali io credo di proporre che l'articolo primo coll'emendamento Villa, al quale di grand'animo mi associo, anzichè un articolo di legge, divenga un'aggiunta al regolamento interno della Camera.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Lazzaro.

LAZZARO, relatore. L'onorevole Castelli parmi accennasse che relativamente a quest'articolo primo vi fosse maggioranza o minoranza nel seno della Commissione: ebbene io sorgo a dichiarare che la Commissione è unanime nel mantenere questo primo articolo dalla prima all'ultima parola come è stato formulato.

CASTELLI. Chiedo di parlare per uno schiarimento.

LAZZARO, relatore. E giacchè ho la parola debbo osservare che la Camera, essendo già passata alla discussione degli articoli, è venuta a respingere la sua proposta, poichè, che cosa ha fatto la Camera nel venire alla discussione degli articoli? Alla discussione dell'articolo avvenuta io ho già dichiarato che qui si tratta di legge in massima, si tratta cioè di discutere una disposizione di legge e non già di un articolo di regolamento; ora l'onorevole Castelli domanda: Non fate più una legge ma un articolo di regolamento. Ma questo a dir vero mi pare che contraddica essenzialmente a ciò che la Camera ha già deciso un momento fa non solo, ma a ciò che è desiderio da tutti manifestato, sia quando il progetto di legge è venuto negli uffici, sia quando è stata presentata la relazione della Commissione. Per conseguenza io credo che la proposta dell'onorevole Castelli, tendendo a che questo progetto di legge passi come semplice articolo di regolamento interno della Camera, non possa essere accettata, e vi oppongo la questione pregiudiziale.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Castelli per un semplice schiarimento.

CASTELLI LUIGI. La relazione sottoscritta dall'onorevole Lazzaro ha parlato precisamente del dubbio se si dovesse fare un articolo di regolamento od una disposizione di legge con queste parole:

« La vostra Commissione esaminò se le incompatibilità di cui è parola nel primo articolo del progetto fossero a stabilirsi o con legge o con disposizioni aggiunte al regolamento interno della Camera. La maggioranza stimò conveniente di adottare il primo modo

come quello che, oltre all'essere più solenne, equiparava dinanzi ad un'alta ragione morale i membri tutti del Parlamento a qualunque dei due rami appartenessero.»

Non trovo quindi tanto fuori di proposito la mia proposta, nè meritevole che vi sia posta sopra la questione pregiudiziale.

LANZA GIOVANNI. Signori, l'emendamento dell'onorevole deputato Castelli a me pare non essere in sostanza se non la reiezione dell'articolo di legge.

È egli possibile con un articolo di regolamento privare qualcheduno delle facoltà che come deputato gli spettano per legge? No per certo. L'onorevole Castelli propone una formola, una maniera di raggiungere l'intento, che non si può ammettere. Tanto vale che egli proponga l'abolizione dell'articolo primo.

PRESIDENTE. Ha inteso la Camera come l'onorevole Castelli proponga che questo primo articolo, invece di formare oggetto di un disegno di legge, debba essere inserito nel regolamento interno della Camera.

Contro tale proposta il relatore della Commissione ha presentato la questione pregiudiziale. Avendo essa la precedenza, io la metto ai voti.

(È approvata.)

Ora debbo porre a partito l'emendamento proposto dall'onorevole Villa Tommaso, al quale, come ho già dichiarato, ha fatto adesione l'onorevole Alfieri, ritirando il suo, del quale fu dato lettura nella decorsa seduta.

Io domando prima, se l'emendamento Villa, il quale consiste nel sopprimere le parole dell'articolo primo *alle discussioni*, sia appoggiato.

(È appoggiato.)

Essendo appoggiato, lo metto ai voti.

(Dopo prova e controprova è respinto.)

Ora pongo ai voti l'articolo 1, come è stato formulato dalla Commissione.

(*Molti deputati si alzano*)

D'ONDES-REGGIO. Signor presidente, io aveva domandato la parola.

Voci. Non si può. Ora si vota.

(L'articolo 1 è approvato.)

PRESIDENTE. È verissimo, e me ne duole; l'onorevole deputato D'Ondes-Reggio aveva di nuovo domandato la parola. Lo prego ad avermi per iscusato di questa involontaria dimenticanza.

Prima di procedere alla discussione sull'articolo 2, debbo rammentare alla Camera che l'onorevole Mancini Stanislao ha proposto all'articolo 1 un'aggiunta concepita in questi termini:

« Lo stesso impedimento si applica a quegli altri membri del Parlamento, i quali in qualunque affare sottoposto al suo esame abbiano un interesse pecuniario immediato e diretto, tanto come individui che come membri di società. »

Domando se la proposta è appoggiata.

(È appoggiata.)

La pongo ai voti.

(Non è approvata.)

« Art. 2. Ne' casi contemplati all'articolo 1, ed ove si tratti di società od imprese sovvenute in qualsivoglia modo, ed anche solo eventualmente dallo Stato, oltre al divieto contenuto nello stesso articolo, i membri della Camera elettiva, che si trovino in alcuno di detti casi, saranno soggetti a rieiezione; e ciò quand'anche rinunciassero gli stipendi od emolumenti che avessero dalle dette società od imprese. »

L'onorevole Papa propone il seguente emendamento:

« Nei casi contemplati all'articolo primo ed ove si tratti di società od imprese sovvenute in qualsiasi modo, ed anche eventualmente dallo Stato, oltre al divieto contenuto nello stesso articolo per i membri della Camera elettiva che si trovino in alcuno di detti casi, sarà applicabile il disposto dell'articolo 103 della legge elettorale, restando equiparati ai ministri segretari di Stato per l'applicazione dell'articolo 100 della legge medesima. »

Gli onorevoli Cortese e Pisanelli, come la Camera intese nella passata seduta, propongono che, dopo la frase « i membri della Camera elettiva che si trovino in alcuno di detti casi, » si aggiunga quest'altra: « e non vi si trovavano quando furono eletti. »

La parola è all'onorevole Cortese se intende svolgere questo suo emendamento.

CORTESE. Il nostro emendamento muove da una ragione semplicissima.

Noi non intendiamo di dare un effetto retroattivo alla disposizione che è contenuta in questo articolo. La legge vuole che gli elettori conoscano la condizione in cui si trova il candidato che viene loro proposto, e quindi gli diano il loro voto con piena cognizione di causa. Ora questo potrà accadere quando si tratta di nuova elezione, e quando si tratta di un ufficio che il deputato venga ad assumere dopo della sua elezione e quindi venga a mutare la sua condizione senza che gli elettori avessero pronunciato un giudizio su questa nuova condizione che egli assunse. Ma quando già una volta il candidato si è presentato agli elettori in quella condizione, gli elettori sapevano benissimo la portata del loro voto, e se hanno voluto darglielo, non hanno menomamente sospettato che quella tal condizione del deputato potesse per poco pregiudicare la serenità dei suoi giudizi e la purità dei suoi voti. Laonde non crediamo che si debba dare alla disposizione di questo articolo un effetto retroattivo.

I membri della maggioranza della Commissione si avvisarono di porre quella disposizione retroattiva in omaggio, a loro credere, della libertà del voto degli elettori. Essi dicono gli elettori hanno eletto dei deputati che si trovavano in quella condizione che è indicata nell'articolo 1 della legge, ma quando li hanno eletti non sapevano, nè potevano sapere, che quella

condizione importava una restrizione di discussione e di voto al deputato medesimo in taluni casi.

Ma questa ragione a me sembra che, anzichè essere un omaggio alla libertà ed al giudizio degli elettori, sarebbe un oltraggio ad entrambi: poichè voi supponete che gli elettori in tanto abbiano dato il voto a quel tal candidato che aveva quel tal ufficio, in quanto hanno creduto che egli avrebbe potuto, anzichè tutelare gl'interessi generali dello Stato, in certe determinate occasioni tutelare interessi privati; poichè, ripeto, la restrizione non riguarda che esclusivamente la tutela degl'interessi privati.

Ora noi non possiamo supporre che elettori coscienti ed onesti avessero avuto questo movente nel dare il loro voto.

Naturalmente essi hanno creduto di eleggere persona egualmente coscienziosa ed onesta, la quale, anche senza il precetto che ora veniamo a stabilire per legge, si sarebbe per sentimento di delicatezza astenuta dal votare allorchè, nel dare il voto, avrebbe potuto vedere la possibilità di un conflitto tra l'interesse privato e l'interesse pubblico.

Quindi queste ragioni legali ci determinarono a presentare il nostro emendamento nel seno della Commissione ed a riprodurlo nel seno della Camera. Di più, debbo anche confessare che vi ci spinse una certa ragione di convenienza.

Vi sono delle cose le quali si sentono assai meglio di quello che non si esprimano.

Io credo che tutti i componenti di questa Camera abbiano un animo gentile e delicato quale noi crediamo di avere; quindi, anzichè dimostrare questa seconda parte della mia tesi, io la lascio interamente al giudizio di ciascun componente di questa Camera, e spero che ciascuno nella sua coscienza e delicatezza troverà che noi avevamo sufficiente ragione per proporre alla Camera l'emendamento che abbiamo proposto.

MASSA. L'articolo secondo del disegno di legge che non pare a me molto felice nella sua dizione, me lo perdoni la Commissione, sancisce un principio che non posso accettare.

Esso dice:

« Nei casi contemplati all'articolo 1, ecc., i membri della Camera elettiva che si trovino in alcuno dei detti casi, ecc. »

Queste ripetizioni che male suonano in un breve articolo di legge si congiungono ad altre inesatte locuzioni che non rendono un concetto ben preciso di ciò che la Commissione voleva sanzionare. Con questo articolo si proclama che qualunque membro della Camera debba cessare dal suo ufficio quante volte si trovi in una delle condizioni previste dall'articolo 1.

Ma io domanderei anzitutto che mi si chiarisse bene come e chi si sia voluto colpire. Si proclama la cessazione dall'ufficio del deputato che in qualsivoglia

modo sia retribuito da una società od impresa; coteste espressioni mi lasciano nell'animo un'incertezza da cui non mi posso liberare. Io domando a me stesso, se gli avvocati, ad esempio, che hanno avuto occasione di consultare una società sovvenuta dal Governo, che abbiano ricevuta perciò una retribuzione, non debbano al domani presentarsi alla Camera, confessare il loro peccato e chiedere che il loro collegio venga nuovamente riconvocato per ribattezzare cotesti peccatori?

Tali sarebbero le conseguenze che discendono da coteste disposizioni dell'articolo 2, che non scolpiscono quello che pur sembra essere stato il concetto della legge, di contemplare solo quei rapporti diretti e costanti, e non già solo occasionali, che vincolano un deputato con taluna di queste società.

D'altro canto io veggo che per la legge sancita nel 14 maggio 1865 si è fatta facoltà al Governo del Re di accordare delle concessioni di strade ferrate ai comuni, sempre quando la concessione non contenesse alcun onere per parte dello Stato, ma le concessioni non facessero altre facilitazioni ai comuni riuniti in un consorzio per attendere a coteste intraprese, salvo quella di concedere loro l'esenzione dai diritti di dogane e di registro. Ora il disegno di legge che indica le società ed imprese sovvenute in *qualsivoglia modo* dal Governo, contempla forse anche queste modeste società, che si sono costituite dai comuni, non aiutate in alcun modo dal Governo e che non hanno alcun favore, salvo l'esenzione dal diritto di registro; ciò a me pare impossibile, eppure, stando alla lettera della legge, io temo assai che si venga con questa legge, a porre un impedimento alla costituzione di queste società, le quali si vollero promuovere colla legge del 14 maggio 1865.

Quando voi colpiste coteste povere società abbandonate dal Governo, che non hanno un centesimo di sussidio, che non hanno altro che il favore di non pagare i diritti stabiliti dalla legge di registro, io domando se voi farete un vantaggio al paese. Le persone le quali si interessano d'avvantaggio per il bene dei loro comuni, le persone le quali hanno la fiducia dei loro compaesani, voi le rimanderete con questa legge fuori della Camera, solo perchè partecipano all'amministrazione di una società che ebbe un vantaggio dal Governo sì tenue ed insensibile. Ecco quanti dubbi in me solleva cotesta disposizione.

Ma v'è anche un'altra ragione che mi fa votare contro cotesto articolo di legge, ed è che contemplando i membri della Camera elettiva, che sono in qualsivoglia modo in relazione con queste società, quand'anche rinuncino agli stipendi ed emolumenti, solleva il dubbio che escluda pure i deputati comunque nulla ricevano per le attribuzioni che esercitano rispetto a queste società: essi hanno dei rapporti morali rispetto alla società che amministrano, e questi sono talora più potenti di quelli che sorgono da un interesse materiale.

Egli è dunque per varie cause, per vari dubbi, e per le varie conseguenze di quest'articolo, secondo che io non mi posso tranquillare e dare il mio voto favorevole al medesimo. Ma se da questi vizi io passo a ricercare il fondamento della decadenza che pronuncia quest'articolo, io non trovo giustificata tale sanzione: si volle considerare il deputato che accetta queste funzioni come se conseguisse un impiego retribuito dallo Stato, per assoggettarlo alla rielezione. Ora quali sono mai le ragioni di pareggiare questo deputato ad un funzionario? L'impiegato è in diretto e continuo rapporto collo Stato da cui è stipendiato, l'impiego costituisce una condizione costante che esplica ogni dì la sua efficacia rispetto alle funzioni di deputato. Per contro il deputato che accetta di essere amministratore di una società sovvenuta dal Governo, trova il più delle volte fissata già la condizione della società, e in tutti casi ben di rado e forse mai sarà per occorrere che si sollevi nel Parlamento una discussione che riguardi quella società; è egli da sapiente legislatore il fare una legge pei casi che forse mai saranno per occorrere, e prescrivere una rielezione per un supposto altrettanto remoto quanto lontano dagli apprezzamenti degli elettori?

Se coteste considerazioni già mi rendevano contrario all'articolo secondo, per altra potente ragione ancora voterò contro il medesimo, ed è la retroattività che con esso si viene a dare alla legge.

Signori, voi avete avuto una prima esperienza nella votazione dell'articolo primo, voi avete visto quanti per delicatezza d'animo già si sono astenuti dal prendere parte alla votazione di questo disegno di legge: voi con questa legge venite senz'altro a togliere a questa Camera molti dei nostri colleghi, la cui qualità era cognita agli elettori al momento che li hanno eletti.

Signori, io comprendo che l'onorevole Lanza quando proponeva cotesto disegno di legge avesse avuto in animo di introdurre quest'articolo secondo. In allora eravamo sullo scorcio di una Legislatura e così era una legge che la Camera morente dettava per i nuovi eligendi, e non vi era nessun pericolo che essa potesse ravvisarsi come legge di proscrizione, come legge di personalità; ma oggidì la condizione della Camera è mutata.

L'ordine del giorno prescriveva al Governo la presentazione di un progetto di legge inteso a regolare l'ufficio del deputato nei casi di conflitto personale col l'interesse generale.

Noi, a vece di regolare l'ufficio del deputato, facciamo cessare l'ufficio del deputato; questa legge viene ora in discussione dopo l'elezioni generali, fatte quando il paese già conosceva, per la solenne inchiesta dalla Camera ordinata, i fatti relativi alla concessione che hanno dato luogo a quell'ordine del giorno; quando il paese già conosceva la presentazione di cotesto disegno di legge.

LAZZARO, relatore. Domando la parola.

MASSA. Quindi il sanzionare una legge colla quale si viene a dichiarare che cessano dall'ufficio quanti si trovano in coteste condizioni previste dalla nuova legge, è per me il dare un effetto retroattivo, che, salvo quando vi fossero imperiose necessità, non si deve mai ammettere.

Nè io penso che i nostri colleghi, per le loro condizioni personali, ci possano autorizzare a dare loro l'ostracismo. Ciò vorrebbe dire che si è creduto di dare persino effetto retroattivo a questa legge perchè in questa Camera il sentimento dell'onestà non prevale.

L'onorevole relatore scrisse che la rielezione sorge dalla nuova disposizione della legge onde gli elettori possano in ora manifestare il loro voto di fronte alle nuove sanzioni; anzi tutto se la condizione già era nota non vi è ragione per esigere una rielezione; ed in ogni caso ad un fatto legalmente compiuto in conformità della legge allora vigente voi venite ad applicare una legge posteriore, e in ciò appunto sta il vizio della retroattività che non è scansato colla sottile argomentazione del relatore.

Io credo che questi riflessi debbano far respingere l'articolo 2 del progetto; quindi voterò contro il medesimo; o, quando la sua soppressione non venga adottata, voterò tutti quei temperamenti che valgano a rendere meno odiosa la sanzione che esso contiene.

PRESIDENTE. Prego i signori deputati che non avessero ancora votato per la nomina dei commissari a venire alla tribuna e deporre la loro scheda nell'urna.

La parola spetta all'onorevole Castelli Luigi.

CASTELLI LUIGI. Per valutare convenientemente la portata di questo articolo 2 è mestieri ragguagliarlo alle possibili ipotesi cui deve o s'intende che debba avere applicazione, e queste ipotesi, a parer mio, sono quattro. La prima riflette i deputati attuali e in genere i deputati eletti prima della pubblicazione di questa legge, e che già prima di essa si trovavano nei casi di incompatibilità che questa legge viene a stabilire. La seconda riflette i deputati eletti prima della pubblicazione della legge, i quali dopo la pubblicazione di essa venissero a collocarsi in alcuno dei detti casi d'incompatibilità. La terza riguarda i deputati che si eleggessero dopo la pubblicazione della legge e che già al momento della loro elezione si trovassero nei casi d'incompatibilità dalla legge previsti. La quarta finalmente ha per oggetto i deputati eletti dopo la pubblicazione della legge che al tempo della loro elezione non si trovassero nei casi d'incompatibilità, ma che vi si collocassero posteriormente alla loro elezione, diventando concessionari, direttori, amministratori, ecc. Ora a quale di queste quattro ipotesi è applicabile razionalmente la legge?

Cominciamo dalla prima.

I deputati attuali che già si troverebbero nel caso d'incompatibilità non vi possono essere compresi stando

al testo dell'articolo e interpretandolo secondo la elementare regola di ermeneutica legale, che la legge guarda all'avvenire e non al passato; e che avrebbe per conseguenza che i deputati attuali che già si trovano nei casi d'incompatibilità che si verrebbero a creare colla nuova legge, non possono esserne colpiti. Però a fronte del testo della legge sta l'interpretazione che la maggioranza o l'unanimità della Commissione (la relazione dice la maggioranza) vi ha dato. Qui dunque, per chi al pari di me voglia votare l'articolo, ma non lo voglia estendere ai deputati che già fin d'ora si trovano nelle condizioni dall'articolo stesso contemplate, sarebbe il caso di domandare la separazione; solo che io non saprei come domandare la separazione, perchè dovrei separare dal testo della legge il senso che la Commissione vi attribuisce.

Dichiaro pertanto che io, votando l'articolo 2, intendendo votarlo come deve essere interpretato, cioè nel senso che la legge guardi al futuro e non al passato, e non accetto quindi l'interpretazione della Commissione. È necessario togliere ogni equivoco; quando molti, ed io stesso fra questi, avranno votato l'articolo 2 tal quale la Commissione ce l'ha proposto, non si saprà se con tale articolo siano esclusi o compresi i deputati che attualmente si trovano nei casi d'incompatibilità dalla legge sanciti. La Commissione dice che vi sono compresi: ma non basta il dirlo nella relazione, bisognava dirlo anche nella legge.

Per uscir fuori da questa difficoltà, per evitare l'equivoco, farò io quello che avrebbe dovuto fare la Commissione, proponendo a quest'articolo un'aggiunta, colla quale si dica che questa disposizione è applicabile anche ai deputati che già si trovano nelle condizioni dalla legge stessa contemplate. Potrei proporre tale aggiunta in senso contrario, ma non mi parrebbe logico.

Ripeto quindi, che stando la legge com'è, non si estende ai deputati che sono già nei casi contemplati. Per questo scopo è necessaria un'apposita disposizione. Propongo adunque all'articolo secondo un'alinea in questo senso, contro il quale poi io stesso darò il mio voto. Parmi questo l'unico modo d'uscire dall'equivoco.

Vengo alla seconda ipotesi: i deputati attuali che non si trovano ora nelle condizioni d'incompatibilità, ma che dopo la pubblicazione della legge vi si collocassero, dovranno essere da quella colpiti? Non ci vedo dubbio. Coll'articolo secondo modifichiamo la legge elettorale, veniamo a stabilire delle condizioni particolari d'incapacità. Non vedrei perchè questa legge si dovesse applicare ai deputati che saranno eletti dopo, e non si dovesse applicare ai deputati eletti prima della legge, e che dopo la sua pubblicazione spontaneamente si collocassero nelle condizioni da essa contemplate.

Terza ipotesi: i deputati eletti dopo la pubblicazione della legge e che già al tempo della loro elezione si trovassero nei casi d'incompatibilità contemplati.

Non facendosi nell'articolo 2 del progetto distinzione alcuna, ne segue che anche questi deputati debbono essere rieletti, il che vuol dire che anche quelli sui quali gli elettori avessero portati i loro suffragi con pienissima cognizione di causa, cioè sapendo benissimo di eleggere un concessionario o amministratore o direttore di società od impresa, dovrebbero ciò nonostante essere irremissibilmente rimandati allo sperimento di una seconda elezione.

Ora io domando se questo sia giusto e ragionevole.

Se però vogliamo spingerci all'estremo opposto, cui tende, se non erro, l'emendamento degli onorevoli Pisanelli e Cortese, andremo incontro ad un'altra difficoltà.

Pubblicata la legge, uno può essere eletto in un collegio dove si ignori la sua qualità di concessionario direttore od amministratore d'una società od impresa.

V'hanno o, dirò meglio, non è impossibile che vi siano candidati di ventura che pel principio *nemo propheta in patria* vadano a farsi eleggere in un collegio lontano dal proprio paese, dove non si conoscano appieno le condizioni nelle quali essi si trovano.

Ora, se stabiliremo che l'eletto, il quale era già in queste condizioni d'incompatibilità fin dal giorno dell'elezione, non debba essere sottoposto a rielezione, corriamo il pericolo di convalidare un'elezione che, se il collegio avesse conosciuto la condizione del candidato, non sarebbe avvenuta.

Se, per evitare quest'inconveniente, adottiamo il principio della Commissione, per cui si verrebbe a duplicare l'elezione, allora estendendo questo principio a quelli dei quali la condizione era notoria, verremo a recare un grave pregiudizio a molti di questi eligendi, poichè i collegi elettorali, sapendo che un concessionario, un direttore, un amministratore di società ed imprese, per rimaner nella Camera, deve essere eletto due volte, questi collegi, dico, non lo eleggeranno nemmeno la prima, per risparmiarsi il disturbo di rinnovare la votazione.

Or dunque il mio emendamento il quale ieri ha cagionato qualche mormorio su alcuni banchi, si proponeva appunto d'uscire dalla difficoltà; poichè esso stabiliva che i deputati eletti quando già si trovavano nella condizione d'incompatibilità, se questa loro condizione era notoria, essi sono validamente eletti sino dalla prima volta; se invece avvi dubbio intorno alla notorietà, allora dovranno essere assoggettati a rielezione. Mi si domanda: come provare tale notorietà? Non mi pare difficile.

I deputati stessi che sanno essere questa una condizione per la validità della loro elezione, o coloro che patrocinano la loro candidatura, non mancheranno di fare in modo che la loro posizione sia conosciuta nel

collegio elettorale: ad ogni modo si tratta d'una questione di fatto, nella quale la Camera decide come giurì, ed io non credo possa trovare difficoltà nei singoli casi a riconoscere se i voti furono o no sorpresi, cioè se gli elettori conoscevano o no nel loro candidato il direttore, il concessionario, l'appaltatore, il sottoconduttore, ecc., di una data impresa.

Quando la Camera non trovasse tali condizioni di notorietà abbastanza manifeste, rimanderà l'eletto all'esperimento della seconda elezione. Comprendo che ciò può presentare qualche inconveniente; ma mi pare minore degli altri due, quello cioè di ritenere come validamente eletti tutti coloro dei quali probabilissimamente gli elettori non conoscevano la condizione, e quello di obbligare alla rielezione anche quelli la di cui condizione era manifestamente nota agli elettori.

Rimane l'ultima ipotesi, alla quale, come alla seconda, torna precisamente applicabile il testo dell'articolo 2, quella cioè che riguarda i deputati eletti dopo la pubblicazione della legge, che non erano al tempo della elezione nelle condizioni di incompatibilità, e che vi si collocarono posteriormente. È ben naturale che questi debbano essere assoggettati alla rielezione.

Concludendo, io non ammetto l'effetto retroattivo della legge; se la Commissione ha inteso comprenderlo nell'articolo 2, propongo appunto un'alinea che mi porga la possibilità di escluderlo. Potreste addurmi mille ragioni a sostegno della proposta della Commissione, ed io a tutte ne contrappongo una sola, ma perentoria, cioè l'inviolabilità dei diritti acquisiti. Io non mi credo in diritto di dire ai miei colleghi: lacero il vostro mandato, quel mandato che, in forza dello Statuto, deve stare fermo per tutta la Legislatura; andate a farvelo rinnovare dai vostri elettori.

PRESIDENTE. Debbo annunziare alla Camera che l'onorevole Breda propone che prima della votazione dell'articolo secondo pronunci la Camera sulla seguente dichiarazione:

« La Camera, nella speranza che i deputati i quali si trovano in uno dei casi previsti all'articolo precedente vorranno essi stessi ripresentarsi ai propri elettori per evitare che senza il loro consenso i rispettivi collegi non siano rappresentati nella discussione e vo-

tazione di alcune fra le più importanti leggi che possono interessarli e devono essere presentate, passa all'ordine del giorno sull'articolo 2. » (*Rumori*)

Il deputato Del Zio propone il seguente articolo:

« Si dichiarano incompatibili le funzioni di deputato al Parlamento e di consigliere, assessore o sindaco di quelle municipalità che superano il numero di 100 mila abitanti.

« In caso di elezione spetterà all'eletto l'opzione fra i due uffici. »

Il deputato Castelli Luigi farebbe quest'aggiunta all'articolo 2:

« L'assoggettamento a rielezione avrà luogo anche pei deputati che già si trovassero in alcuno dei casi di sopra espressi, nel giorno nel quale entrerà in vigore la presente legge. »

Annunzio per ultimo che i deputati F. De Boni, Corte, Romagnoli, Miceli, G. Galletti, N. Fabrizi, Deodati, De Witt, Cattani-Cavalcanti, G. Brunetti dimandano l'appello nominale sulla votazione dell'emendamento Cortese al secondo articolo.

Debbo far sapere alla Camera che per parlare su questo articolo 2 sono già iscritti gli onorevoli Salvagnoli, La Porta, Venturelli, Lazzaro ed altri. (*Movimenti*)

Quindi credo farmi interprete del pensiero comune proponendo che sia rimessa la continuazione di questa discussione alla tornata di lunedì all'ora consueta.

La seduta è levata alle ore 5 1/2.

Ordine del giorno per la tornata di lunedì:

1° Votazioni per la nomina della Commissione generale del bilancio e di commissari di vigilanza;

2° Seguito della discussione del progetto di legge intorno alle incompatibilità parlamentari.

Discussione dei progetti di legge:

3° Estensione alle provincie già pontificie delle speciali leggi regolatrici della materia demaniale comunale;

4° Disposizioni relative alle servitù del pascolo e del legnatico nell'ex-principato di Piombino.